

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XCVI
n. 1

RELAZIONE

SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI

(Anni 2021-2022, aggiornata al giugno 2023)

*(Articolo 294 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115)*

Presentata dal Ministro della giustizia

(NORDIO)

Comunicata alla Presidenza il 11 luglio 2023



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

OGGETTO: Relazione biennale al Parlamento sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato ex art. 294 del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, nei procedimenti civili. Biennio 2021-2022.

Con riferimento all'oggetto, avuto riguardo all'ambito di competenza di questa Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

L'art. 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, prevede che il Ministro della giustizia ogni due anni trasmetta al Parlamento una relazione sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, per valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della stessa.

Con la presente relazione si illustreranno gli effetti della normativa sul patrocinio a spese dello Stato relativamente ai procedimenti civili, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. I dati su cui si basa la relazione (trasmessi con nota del 23 giugno 2023, allegato 1) sono stati rilevati dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia, che ha provveduto ad effettuare un monitoraggio delle istanze e degli esiti delle stesse comunicati dai Consigli dell'Ordine degli avvocati.

La Direzione generale di statistica ha, inoltre, provveduto a rilevare le spese pagate dall'Erario, evidenziando in generale il totale liquidato e, in particolare, gli onorari liquidati ai difensori, sulla base dei dati comunicati dalle Corti d'appello, dai Tribunali per minorenni, dai Tribunali e dagli Uffici del giudice di pace.

I dati sono stati rilevati presso i predetti Uffici giudiziari con:

- un modello di rilevazione annuale predisposto per la raccolta dei dati relativi alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e agli esiti delle stesse;
- un modello di rilevazione semestrale (modello I/A/SG) predisposto per rilevare le spese pagate dall'Erario.

Per la valutazione dei dati rilevati si ritiene opportuno esporre sinteticamente la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il citato testo unico sulle spese di giustizia, nell'intera parte III, ha riunito in modo organico e ordinato le varie disposizioni relative alla materia in argomento.

In particolare, il titolo I del citato testo normativo contiene le norme generali valevoli per il processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. da 74 a 89); il titolo II le disposizioni particolari riguardanti il solo processo penale (artt. da 90 a 114); il titolo III l'estensione a fattispecie particolari (difensori di collaboratori di giustizia, di soggetti minori, di soggetti irreperibili) di taluni effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale (artt. da 115 a

118); il titolo IV le norme specifiche applicabili al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. da 119 a 141).

L'art. 74 del T.U., in particolare, prevede che: *“È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. È altresì assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”*.

Dalla lettura della norma emerge con evidenza la differenza fondamentale tra la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione rispetto a quella relativa al processo penale. Infatti, mentre per quest'ultimo l'unico presupposto per l'ammissione è costituito dalla non abbienza, in tutti gli altri procedimenti occorre, invece, un ulteriore elemento costituito dalla necessità che la pretesa che si intende far valere in giudizio non sia manifestamente infondata.

In merito al presupposto della non abbienza, questo sussiste quando il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 12.838,01 (importo da ultimo aggiornato con decreto interdirigenziale emanato il 10 maggio 2023, in G.U. n. 130 del 6 giugno 2023). Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante (art. 76 T.U.); in tal caso, inoltre, il limite di reddito sopra indicato deve essere elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 T.U.).

L'ambito di applicabilità del patrocinio a spese dello Stato si estende ad ogni grado e fase del processo, nonché alle eventuali procedure ad esso connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75 T.U.).

Gli artt. 78 e 79 indicano le modalità con cui presentare l'istanza (con sottoscrizione dell'interessato autenticata dal difensore, ovvero ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000), nonché gli elementi che questa deve contenere a pena d'inammissibilità: l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Nei processi civili, amministrativi, contabili e tributari, la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è affidata ai Consigli dell'Ordine degli avvocati (art. 124 T.U.). Il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se ricorrono le condizioni di reddito e le pretese che l'istante intende far valere non appaiono manifestamente infondate (art. 126, comma 1, T.U.).

Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto (art. 126, comma 3, T.U.).

Una copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine, ovvero il magistrato competente per il giudizio, accoglie la domanda è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente territorialmente. Quest'ultimo verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato – alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni e allegazioni della domanda di ammissione – nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale

dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica, integrando tale comportamento il delitto di cui all'art. 125 del T.U. citato. È comunque sempre possibile controllare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio, su richiesta dell'Autorità giudiziaria ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza (art. 127 T.U.).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere il merito del procedimento o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 80, comma 1, T.U.).

Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 80, comma 2, T.U.).

Va, peraltro, sottolineato che la legge del 24 febbraio 2005, n. 25, ha introdotto un terzo comma all'art. 80 T.U., che espressamente consente a colui che è ammesso al patrocinio la scelta del difensore iscritto negli elenchi *“anche al di fuori del distretto”*. La norma va poi collegata al successivo art. 82, comma 2, T.U., che esclude la ripetibilità di spese e indennità di trasferta per il difensore nominato *extra districtum*. L'assunzione di difese di questo tipo, pertanto, non è conveniente per l'avvocato, dato che l'art. 85 del T.U. fa divieto al legale di percepire dal proprio assistito *“compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del T.U.”*, dichiarando nullo qualunque patto contrario e precisando che la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge (art. 129 T.U.).

Si rileva che, poiché lo Stato sostiene l'onere del patrocinio, nel caso in cui il soggetto ammesso al beneficio sia anche il vincitore della controversia, con la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio il giudice che emette il provvedimento dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 T.U.).

ANALISI DEI DATI STATISTICI

Il monitoraggio relativo al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha avuto inizio nell'anno 2005 ed è stato affidato alla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, che ha il compito di raccogliere i dati più rilevanti riguardanti il beneficio in argomento e poi di comunicarli a questa Direzione generale per la relazione di competenza. Secondo quanto evidenziato nella *“nota tecnica”* allegata al rapporto informativo della predetta Direzione generale, i dati sono stati acquisiti attraverso due rilevazioni:

- una rilevazione annuale per la raccolta dei dati relativi alle istanze di ammissione al patrocinio e relativi esiti;
- una rilevazione con periodicità semestrale per rilevare le spese pagate dall'erario.

I dati – come già evidenziato – vengono rilevati presso le Corti di appello, i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e gli Uffici del giudice di pace. L'acquisizione dei dati avviene attraverso la compilazione *on line* da parte degli uffici di modelli opportunamente predisposti (il modello annuale Patrocinio Civile per le istanze e il modello semestrale 1/A/SG per gli importi).

Non tutti gli uffici interpellati, tuttavia, rispondono nei tempi previsti, mentre alcuni non rispondono affatto: in particolare, ciò si verifica per la rilevazione sulle istanze, dal momento che buona parte delle informazioni devono essere fornite dai Consigli forensi, spesso non organizzati per trasmettere il dettaglio richiesto nel monitoraggio. Gli uffici, pur di non risultare inadempienti alla rilevazione, trasmettono dati incompleti o rispondono senza trasmettere alcun dato, così determinando una distorsione dei dati rilevati, spesso difficilmente sanabile con le stime per l'indisponibilità di una serie storica affidabile. Laddove si dispone di detta serie storica, si stimano i dati mancanti facendo una media dei dati relativi ai due anni precedenti il periodo oggetto di stima. Ciò è stato possibile, per il periodo preso in esame, per un Tribunale per i minorenni, 10 tribunali ordinari e 32 Uffici del giudice di pace. Invece, per 3 Tribunali ordinari e 16 (su 27) Uffici del giudice di pace *“inadempienti cronici”*,

si sono utilizzati come stime i dati trasmessi da uffici “simili” per numero d’iscrizioni in materia civile. Per 11 Uffici del giudice di pace questo non è stato però possibile in quanto inadempienti anche alle rilevazioni dei flussi civili.

Per quanto invece riguarda gli importi, gli uffici hanno quasi tutti risposto, fatta eccezione per 3 Uffici del giudice di pace nel 2021 e 8 nel 2022: pertanto, i dati di detti Uffici sono stati stimati applicando il rapporto osservato nei dati disponibili tra gli importi relativi agli onorari ai difensori e il totale importo anticipato per patrocinio civile e i totali degli stessi importi. Gli “Altri importi liquidati per patrocinio civile” sono stati ricavati come differenza tra gli importi stimati (totale importo liquidato per patrocinio civile - onorari ai difensori per patrocinio civile).

Orbene, passando adesso ad esaminare i prospetti elaborati dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, si riportano di seguito le tabelle relative alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile presentate ai Consigli dell’Ordine degli avvocati negli anni 2021-2022 e al loro esito per dato nazionale e per dato diviso per Corte d’appello.

ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE PRESENTATE PRESSO I CONSIGLI DELL’ORDINE: DATO NAZIONALE E DISTRETTUALE PER TIPOLOGIA D’UFFICIO

In particolare, in relazione al numero totale, deve evidenziarsi un lieve aumento delle istanze presentate nell’anno 2021 (177.643) rispetto all’anno 2020 (161.121), seguita da una lieve flessione nell’anno 2022 (169.928).

Di conseguenza, la proporzione tra il numero delle domande e i provvedimenti di accoglimento (161.616 per l’anno 2021 e 157.058 per l’anno 2022) ha registrato lievi variazioni rispetto al dato degli anni precedenti (223.098 per l’anno 2019 e 146.561 per l’anno 2020).

Il dato relativo al numero dei procedimenti pendenti (9.115 per l’anno 2021 e 10.044 per l’anno 2022) registra un aumento rispetto al 2020 (8.764).

Il dato relativo al numero delle domande dichiarate inammissibili evidenzia una progressiva seppur lieve diminuzione rispetto al biennio precedente, in quanto si passa da 4.093 domande dell’anno 2019 e 3.247 dell’anno 2020, a 3.266 domande dell’anno 2021 e 3.134 dell’anno 2022.

In particolare, sia nell’anno 2021 che nell’anno 2022 il numero delle domande dichiarate inammissibili presentate dagli italiani è maggiore rispetto al numero delle domande presentate dagli stranieri (anno 2021: 2.102 domande presentate dagli italiani a fronte di 1.164 domande di stranieri; anno 2022: 1.997 domande presentate dagli italiani a fronte di 1.137 domande di stranieri).

Infine, a differenza del biennio precedente (in cui le domande presentate da cittadini stranieri rappresentano circa il 36% del totale per l’anno 2019 e circa il 26% del totale per l’anno 2020), nell’anno 2021 le domande presentate dai cittadini stranieri rappresentano circa il 23,8% del totale, mentre nell’anno 2022 rappresentano circa il 25,8% del totale.


Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile presentate al Consiglio dell'ordine degli avvocati - Anni 2021 / 2022

Dato nazionale


Periodo	Iscritte Italiani	Iscritte Stranieri	TOTALE ISCRIZIONI	Accolte Italiani	Accolte Stranieri	TOTALE ISTANZE ACCOLTE	Respinte Italiani	Respinte Stranieri	TOTALE ISTANZE RESPINTE	Inammissibili Italiani	Inammissibili Stranieri	TOTALE ISTANZE INAMMISSIBILI	Pendenti Italiani	Pendenti Stranieri	TOTALE ISTANZE PENDENTI
Anno 2021	135.285	42.358	177.643	124.813	36.803	161.616	4.071	2.625	6.696	2.102	1.164	3.266	7.016	2.099	9.115
Anno 2022	125.998	43.930	169.928	117.440	39.618	157.058	3.632	2.153	5.785	1.997	1.137	3.134	7.369	2.675	10.044

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 29 maggio 2023


Istanze iscritte presso il Consiglio




Istanze accolte dal Consiglio




Istanze respinte dal Consiglio



Istanze considerate inammissibili dal Consiglio



Istanze pendenti presso il Consiglio




Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile presentate al magistrato competente ai sensi dell'art. 126 co.3 T.U. - Anni 2021 / 2022

Dato Nazionale


Periodo	Istanze Al Magistrato Italiani Iscritte	Istanze Al Magistrato Stranieri Iscritte	TOTALE ISCRIZIONI	Istanze Al Magistrato Italiani Accolte	Istanze Al Magistrato Stranieri Accolte	TOTALE ISTANZE ACCOLTE	Istanze Al Magistrato Italiani Rigettate	Istanze Al Magistrato Stranieri Rigettate	TOTALE ISTANZE RESPINTE	Istanze Al Magistrato Italiani Revoche	Istanze Al Magistrato Stranieri Revoche	TOTALE ISTANZE REVOCATE	Istanze Al Magistrato Italiani Inammissibili	Istanze Al Magistrato Stranieri Inammissibili	TOTALE ISTANZE INAMMISSIBILI	Istanze Al Magistrato Italiani Pendenti Finali	Istanze Al Magistrato Stranieri Pendenti Finali	TOTALE ISTANZE PENDENTI
Anno 2021	3.341	2.052	5.393	2.570	1.490	4.060	140	138	278	2.070	888	2.958	87	86	173	796	347	1.143
Anno 2022	1.603	1.392	2.994	1.387	1.219	2.605	35	93	128	2.490	838	3.327	76	51	127	118	39	157

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 29 maggio 2023


Istanze presentate al Magistrato




Istanze accolte dal Magistrato




Istanze respinte dal Magistrato




Istanze revocate dal Magistrato



Istanze considerate inammissibili dal Magistrato



Istanze pendenti presso il Magistrato



**Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile presentate al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Anni 2021 / 2022
Dati per distretto di Corte di Appello**

Distretto	Periodo	Iscritte Italiani	Iscritte Stranieri	TOTALE ISCRIZIONI	Accolte Italiani	Accolte Stranieri	TOTALE ISTANZE ACCOLTE	Respinte Italiani	Respinte Stranieri	TOTALE ISTANZE RESPINTE	Inammissibili Italiani	Inammissibili Stranieri	TOTALE ISTANZE INAMMISSIBILI	Pendenti Italiani	Pendenti Stranieri	TOTALE ISTANZE PENDENTI
ANCONA	Anno 2021	2.122	1.269	3.391	1.813	978	2.791	58	11	69	160	216	376	97	65	162
	Anno 2022	1.942	1.469	3.411	1.678	1.232	2.910	45	14	59	159	207	366	61	19	80
BARI	Anno 2021	5.657	1.297	6.954	5.295	1.139	6.434	109	27	136	141	91	232	121	40	161
	Anno 2022	5.544	1.603	7.147	5.137	1.445	6.582	118	13	131	148	142	290	147	24	171
BOLOGNA	Anno 2021	4.060	3.515	7.575	3.539	3.092	6.631	81	31	112	93	33	126	352	362	714
	Anno 2022	3.577	3.275	6.852	3.260	3.228	6.488	113	33	146	126	47	173	374	242	616
BOLZANO/BOZEN	Anno 2021	21	22	43	21	16	37	1	4	5	1	2	3	-	-	-
	Anno 2022	77	51	128	72	48	120	2	2	4	2	1	3	1	-	1
BRESCIA	Anno 2021	2.705	1.552	4.256	2.395	1.271	3.666	78	47	125	39	80	119	673	233	906
	Anno 2022	2.799	1.775	4.573	2.628	1.543	4.171	42	17	59	73	82	155	159	169	327
CAGLIARI	Anno 2021	5.578	674	6.251	5.212	630	5.841	248	39	287	2	-	2	190	6	196
	Anno 2022	6.498	751	7.248	6.061	725	6.785	155	6	161	16	4	20	313	16	329
CALTANISSETTA	Anno 2021	2.560	221	2.781	2.343	145	2.488	16	3	19	11	-	11	215	73	288
	Anno 2022	2.627	791	3.418	2.443	693	3.136	33	10	43	9	1	10	155	87	242
CAMPOBASSO	Anno 2021	919	352	1.271	859	302	1.161	19	6	25	7	22	29	34	23	57
	Anno 2022	930	91	1.021	875	75	950	20	6	26	8	8	16	35	22	57
CATANIA	Anno 2021	16.511	2.873	19.384	16.119	2.769	18.888	24	2	26	101	12	113	324	92	416
	Anno 2022	16.171	2.974	19.145	15.779	2.873	18.652	61	22	83	47	9	56	347	70	417
CATANZARO	Anno 2021	10.736	1.252	11.988	9.896	946	10.842	119	263	382	62	15	77	1.654	82	1.736
	Anno 2022	9.822	1.361	11.183	9.256	1.143	10.399	237	174	411	72	22	94	1.583	84	1.667
FIRENZE	Anno 2021	4.188	1.947	6.135	3.804	1.503	5.307	154	367	521	70	24	94	194	59	253
	Anno 2022	3.852	2.562	6.414	3.416	2.045	5.461	198	417	615	108	38	146	262	233	495
GENOVA	Anno 2021	2.801	1.152	3.953	2.623	1.088	3.711	49	32	81	56	9	65	84	27	111
	Anno 2022	2.656	1.355	4.011	2.476	1.301	3.777	52	11	63	46	6	52	103	47	150
L'AQUILA	Anno 2021	3.938	771	4.709	3.490	662	4.152	310	73	383	60	15	75	91	32	123
	Anno 2022	3.605	1.018	4.623	3.279	958	4.236	184	32	216	50	15	65	101	23	124
LECCE	Anno 2021	6.369	903	7.272	6.161	869	7.030	151	3	154	21	3	24	265	34	299
	Anno 2022	6.258	1.092	7.350	5.828	1.046	6.874	105	4	109	38	3	41	287	39	326
MESSINA	Anno 2021	3.937	371	4.308	3.674	340	4.014	70	1	71	96	8	104	105	24	129
	Anno 2022	3.431	461	3.892	3.284	446	3.730	50	1	51	52	4	56	65	10	75
MILANO	Anno 2021	6.394	3.393	9.787	5.419	2.900	8.319	193	91	284	363	157	520	438	252	690
	Anno 2022	6.319	4.043	10.362	5.719	3.779	9.498	196	93	289	213	120	333	404	135	539
NAPOLI	Anno 2021	13.409	1.944	15.353	12.934	1.917	14.851	67	11	78	165	10	175	481	10	491
	Anno 2022	10.622	1.754	12.376	10.251	1.747	11.998	26	1	27	175	9	184	283	16	299
PALERMO	Anno 2021	14.548	2.044	16.592	14.068	1.994	16.062	177	26	203	61	4	65	482	32	514
	Anno 2022	12.802	2.277	15.079	12.399	2.227	14.626	134	23	157	88	3	91	361	24	385
PERUGIA	Anno 2021	1.012	853	1.865	936	807	1.743	31	22	53	20	14	34	67	20	86
	Anno 2022	939	665	1.603	861	595	1.456	25	14	39	32	10	42	72	49	120
POTENZA	Anno 2021	2.227	476	2.703	1.977	467	2.444	15	3	18	7	-	7	240	7	247
	Anno 2022	1.646	447	2.093	1.619	444	2.063	10	1	11	8	1	9	119	1	120
REGGIO CALABRIA	Anno 2021	2.144	313	2.457	2.049	302	2.351	3	-	3	-	-	-	92	11	103
	Anno 2022	2.033	463	2.496	1.934	440	2.374	11	2	13	1	-	1	87	21	108
ROMA	Anno 2021	9.276	6.206	15.481	7.429	4.942	12.371	1.547	1.159	2.706	59	18	77	310	173	482
	Anno 2022	8.768	3.945	12.712	7.401	3.275	10.675	1.412	790	2.202	30	3	33	129	41	170
SALERNO	Anno 2021	2.375	415	2.790	2.181	291	2.472	97	88	185	31	4	35	73	33	106
	Anno 2022	2.092	515	2.607	1.950	399	2.349	82	113	195	32	-	32	35	3	38
SASSARI	Anno 2021	402	-	402	390	-	390	4	-	4	8	-	8	-	-	-
	Anno 2022	481	-	481	450	-	450	12	-	12	-	-	-	19	-	19
TARANTO	Anno 2021	232	28	260	226	26	252	3	-	3	2	2	4	107	13	120
	Anno 2022	417	33	450	409	32	441	3	1	4	-	-	-	248	24	272
TORINO	Anno 2021	5.935	3.165	9.099	5.290	2.991	8.281	365	86	451	224	92	316	56	16	72
	Anno 2022	5.398	3.443	8.841	4.894	3.325	8.219	225	46	271	227	61	288	1.320	740	2.060
TRENTO	Anno 2021	699	472	1.171	675	424	1.099	13	12	25	3	11	14	18	33	51
	Anno 2022	620	400	1.019	591	393	983	16	10	26	14	9	23	9	10	19
TRIESTE	Anno 2021	1.597	1.158	2.755	1.495	874	2.369	16	193	209	52	12	64	42	81	123
	Anno 2022	1.385	1.590	2.975	1.246	1.054	2.300	9	278	287	63	13	76	69	245	314
VENEZIA	Anno 2021	2.936	3.723	6.658	2.501	3.121	5.622	53	26	79	187	310	497	213	267	479
	Anno 2022	2.692	3.730	6.421	2.248	3.110	5.358	57	20	77	161	319	480	226	282	507

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 29 maggio 2023

AMMISSIONI D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMI 5-bis E 8 DEL D. LGS. N. 286/98 E RELATIVI IMPORTI LIQUIDATI

Passando all'esame dei dati relativi al numero di ammissioni d'ufficio ai sensi dell'art. 13, commi 5-bis e 8 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dei relativi importi liquidati dai giudici di pace, raggruppati per distretti di Corte di appello, si evidenzia, relativamente al numero di stranieri ammessi, nel biennio 2021-2022, un aumento del 59%.

In particolare, il totale nazionale del numero di stranieri ammessi risulta essere nell'anno 2021 di 5.667, mentre nell'anno 2022 il numero delle ammissioni d'ufficio sale a 8.990. Il numero degli stranieri ammessi d'ufficio ai sensi del già menzionato art. 13, differenziato per Corti d'appello, è registrato in aumento, nell'anno 2022, nei seguenti distretti: (Bari 747%; Bologna 29%; Brescia 7300%; Caltanissetta 52%; Catania 27%; Firenze 2%; Lecce 2%; Messina 967%; Palermo 160%; Perugia 51%; Potenza 2658%; Roma 184%; Salerno 27%; Torino 21%; Venezia 2%).

Nel biennio precedente, invece, il totale nazionale del numero di stranieri ammessi risulta essere nel 2019 di 6.849, mentre nel 2020, rispetto all'anno precedente, il numero degli ammessi scende a 5.730.

**Numero di ammissioni d'ufficio ai sensi dell'art. 13 co.5 e 8 del D. Lgs. 286/98
Dati per distretto di Corte di Appello - Anni 2021 / 2022**

Distretto	Circondario	Anno 2021	Anno 2022	Variazioni 2022 vs 2021
ANCONA	ANCONA	-	47	
	ASCOLI PICENO	-	-	
	FERMO	41	11	-73%
	MACERATA	14	-	-100%
	PESARO	31	26	-16%
	URBINO	-	-	
ANCONA Totale		86	84	-2%
BARI	BARI	70	974	1291%
	FOGGIA	45	-	
	TRANI	-	-	
BARI Totale		115	974	747%
BOLOGNA	BOLOGNA	98	140	
	FERRARA	31	60	94%
	FORLI'	16	18	13%
	MODENA	-	-	
	PARMA	76	41	-46%
	PIACENZA	38	80	111%
	RAVENNA	4	21	425%
	REGGIO EMILIA	29	27	
	RIMINI	39	39	0%

BOLOGNA Totale		331	426	29%
BRESCIA	BERGAMO	2	-	
	BRESCIA		- 146	
	CREMONA		- 2	
	MANTOVA		- -	
BRESCIA Totale		2	148	7300%
CAGLIARI	CAGLIARI	30	22	-27%
	LANUSEI		- -	
	NUORO	16	11	-31%
	ORISTANO	9	-	
	SASSARI	18	-	-100%
	TEMPIO PAUSANIA		- -	
CAGLIARI Totale		73	33	-55%
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	780	1.191	53%
	ENNA	6	1	-83%
	GELA		- -	
CALTANISSETTA Totale		786	1.192	52%
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	31	20	-35%
	ISERNIA	2	8	300%
	LARINO		- -	
CAMPOBASSO Totale		33	28	-15%
CATANIA	CALTAGIRONE		- -	
	CATANIA	47	48	2%
	RAGUSA	51	76	49%
	SIRACUSA		- -	
CATANIA Totale		98	124	27%
CATANZARO	CASTROVILLARI	4	-	
	CATANZARO		- -	
	COSENZA	51	31	-39%

	CROTONE	45	32	
	LAMEZIA TERME		-	-
	PAOLA		-	-
	VIBO VALENTIA	7	-	-100%
CATANZARO Totale		107	63	-41%
FIRENZE	AREZZO	11	-	-100%
	FIRENZE	55	90	64%
	GROSSETO	2	-	
	LIVORNO	37	26	-30%
	LUCCA	25	-	
	PISA	37	34	-8%
	PISTOIA	7	27	286%
	PRATO	37	30	-19%
	SIENA	12	21	75%
FIRENZE Totale		223	228	2%
GENOVA	GENOVA	51	11	
	IMPERIA	48	-	-100%
	LA SPEZIA	30	12	
	MASSA		-	2
	SAVONA	34	20	-41%
GENOVA Totale		163	45	-72%
L'AQUILA	AVEZZANO			
	CHIETI		-	-
	LANCIANO			
	L'AQUILA	51	44	-14%
	PESCARA	13	10	-23%
	SULMONA			
	TERAMO	10	15	50%
	VASTO			
L'AQUILA Totale		74	69	-7%

LECCE	BRINDISI	241	223	-7%
	LECCE	24	23	-4%
	TARANTO	6	31	
LECCE Totale		271	277	2%
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	-	-	
	MESSINA	3	32	967%
	PATTI	-	-	
MESSINA Totale		3	32	967%
MILANO	BUSTO ARSIZIO	-	-	
	COMO	215	160	-26%
	LECCO	14	17	21%
	LODI	-	-	
	MILANO	455	364	-20%
	MONZA	16	131	
	PAVIA	24	17	-29%
	SONDRIO	-	-	
	VARESE	69	105	52%
MILANO Totale		793	794	0%
NAPOLI	AVELLINO	19	13	-32%
	BENEVENTO	-	-	
	NAPOLI	190	97	
	NAPOLI NORD	-	-	
	NOLA	-	-	
	SANTA MARIA CAPUA VETERE	42	-	-100%
	TORRE ANNUNZIATA	-	-	
NAPOLI Totale		251	110	-56%
PALERMO	AGRIGENTO	185	930	403%
	MARSALA	-	-	
	PALERMO	173	-	-100%

	SCIACCA	-	-	
	TERMINI IMERESE	-	-	
	TRAPANI	-	-	
PALERMO Totale		358	930	160%
PERUGIA	PERUGIA	49	62	27%
	SPOLETO	-	-	
	TERNI	-	12	
PERUGIA Totale		49	74	51%
POTENZA	LAGONEGRO	-	-	
	MATERA	12	10	
	POTENZA	7	514	7243%
POTENZA Totale		19	524	2658%
REGGIO CALABRIA	LOCRI	-	-	
	PALMI	-	-	
	REGGIO CALABRIA	-	62	
REGGIO CALABRIA Totale		-	62	
ROMA	CASSINO	-	-	
	CIVITAVECCHIA	-	-	
	FROSINONE	-	-	
	LATINA	-	8	
	RIETI	9	10	
	ROMA	409	1.256	207%
	TIVOLI	-	-	
	VELLETRI	-	-	
	VITERBO	42	33	-21%
ROMA Totale		460	1.307	184%
SALERNO	NOCERA INFERIORE	-	-	
	SALERNO	22	28	27%
	VALLO DELLA LUCANIA	-	-	

SALERNO Totale		22	28	27%
TORINO	ALESSANDRIA	4	10	150%
	AOSTA	8	40	400%
	ASTI	-	-	
	BIELLA	16		
	CUNEO	40	41	3%
	IVREA	-	-	
	NOVARA	57	64	12%
	TORINO	858	1.021	19%
	VERBANIA	8	3	-63%
	VERCELLI	-	17	
TORINO Totale		991	1.196	21%
TRENTO	BOLZANO/BOZEN	15	12	-20%
	ROVERETO	-	-	
	TRENTO	28	16	-43%
TRENTO Totale		43	28	-35%
TRIESTE	GORIZIA	13	9	-31%
	PORDENONE	28	16	-43%
	TRIESTE	52	53	2%
	UDINE	91	1	-99%
TRIESTE Totale		184	79	-57%
VENEZIA	BELLUNO	2	4	100%
	PADOVA	77	65	-16%
	ROVIGO	20	18	-10%
	TREVISO	-	-	
	VENEZIA	33	-	-100%
	VERONA	-	48	
	VICENZA	-	-	
VENEZIA Totale		132	135	2%

Totale complessivo		5.667	8.990	59%
---------------------------	--	--------------	--------------	------------

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 29 maggio 2023

TOTALE IMPORTI LIQUIDATI E ONORARI AI DIFENSORI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE: DATO NAZIONALE E DISTRETTUALE PER TIPOLOGIA D'UFFICIO (Mod.1/A/SG).

Esaminando i prospetti sotto riportati, relativi ai costi del patrocinio a spese dello Stato, si evidenzia un aumento delle spese nell'anno 2022 che gravano sul capitolo 1360 dell'Amministrazione della giustizia rispetto al biennio precedente.

Considerando, in particolare, il dato nazionale degli uffici che hanno risposto alla data del 29 maggio 2023, si evidenzia dall'anno 2021 all'anno 2022 un dato in crescita rispetto al costo totale e, nello specifico, un aumento del 7% delle spese per onorari ai difensori, al netto dell'IVA e della Cassa Forense, un aumento dell'1% per altri importi (tra cui spese di viaggio e indennità di trasferta, spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese di stampa, spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile, oneri previdenziali e IVA), per un totale di € 138.891.260,07 nel 2021 ed € 147.399.849,83 nel 2022.

Il dato più interessante è invece ottenuto raffrontando i dati nazionali degli anni 2021-2022 con i corrispondenti dati relativi al biennio 2019-2020: dal raffronto si rileva una forte tendenza in aumento nel corso dell'anno 2022 dei relativi oneri, nonostante la diminuzione registrata nell'anno 2021 rispetto al dato del biennio precedente. In particolare, nell'anno 2019 l'importo complessivamente liquidato per patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ammontava ad € 140.377.681,26, mentre nell'anno 2020 ad € 141.067.551,33 (a fronte, come detto, di € 138.891.260,07 nel 2021 ed € 147.399.849,83 nel 2022).

Pertanto, le spese dello Stato a titolo di gratuito patrocinio nel processo civile sono in tendenziale e costante aumento di circa 7 milioni di euro rispetto al biennio precedente (si passa dai 140,4 mln di euro del 2019 ai 147,4 mln di euro del 2022): le istanze accolte complessivamente sono state, rispettivamente, nell'anno 2019 circa 223 mila, nell'anno 2020 circa 146 mila, nell'anno 2021 circa 173 mila e nell'anno 2022 circa 167; le ammissioni d'ufficio hanno subito un aumento dal biennio 2019-2020 al biennio 2021-2022, passando dal -16% registrato dal 2019 al 2020 al +59% registrato dal 2021 al 2022.

Più in dettaglio si evidenzia, in particolare, che il costo totale nelle Corti d'appello è passato da euro 13.948.617,75 del 2021 a € 12.423.621,10 del 2022 (-11%); nei Tribunali per i minorenni da 10.845.133,22 del 2021 a € 12.538.058,33 del 2022 (+16%); nei Tribunali ordinari da € 111.818.824,90 del 2021 ad € 119.765.803,69 del 2022 (+7%); negli Uffici del giudice di pace da € 2.278.684,20 del 2021 ad € 2.672.366,71 del 2022 (+17%).

Rispetto al biennio precedente 2019-2020:

- nelle Corti d'appello si è registrata una spesa media di circa 13,5 mln di euro nel biennio 2019-2020, a fronte della spesa media di circa 13,2 mln di euro nel biennio 2021-2022, in leggera diminuzione;
- nei Tribunali per i minorenni si è registrata una spesa media di circa 9,1 mln nel biennio 2019-2020, a fronte della spesa media di circa 11,7 mln di euro nel biennio 2021-2022, con uno scostamento in aumento;
- nei Tribunali ordinari, a fronte di una spesa media di circa 115,6 mln di euro registrata nel biennio 2019-2020, nel biennio 2021-2022 la spesa media è di circa 115,8 mln di euro, in leggero aumento;
- sostanzialmente invariata risulta, invece, la spesa media pari a circa 2,5 mln di euro nel quadriennio 2019-2022 per quanto riguarda gli Uffici del giudice di pace.

Concludendo, si può rilevare che, rispetto al biennio precedente, si registra una diminuzione della spesa media nelle Corti d'appello (-3% circa), un aumento della stessa nei Tribunali per i minorenni

(+27% circa) e nei Tribunali ordinari (+0,14% circa), e una spesa media costante per quanto riguarda gli Uffici del giudice di pace.


**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato nel processo civile
Dato nazionale - Anni 2021 / 2022**

Uffici		Anno 2021	Anno 2022	Variazione 2022 vs 2021
Corte di appello	Onorari ai difensori	€ 11.883.337,48	€ 10.631.121,45	-11%
	Altri importi (*)	€ 2.065.280,27	€ 1.792.499,65	-13%
	Totale importi liquidati	€ 13.948.617,75	€ 12.423.621,10	-11%
Tribunale per i minorenni	Onorari ai difensori	€ 9.082.075,97	€ 10.712.883,81	18%
	Altri importi (*)	€ 1.763.057,25	€ 1.825.174,52	4%
	Totale importi liquidati	€ 10.845.133,22	€ 12.538.058,33	16%
Tribunale ordinario	Onorari ai difensori	€ 96.893.671,22	€ 104.445.743,13	8%
	Altri importi (*)	€ 14.925.153,68	€ 15.320.060,56	3%
	Totale importi liquidati	€ 111.818.824,90	€ 119.765.803,69	7%
Giudice di pace	Onorari ai difensori	€ 1.954.604,60	€ 2.293.128,11	17%
	Altri importi (*)	€ 324.079,61	€ 379.238,60	17%
	Totale importi liquidati	€ 2.278.684,20	€ 2.672.366,71	17%
Totale	Onorari ai difensori	€ 119.813.689,27	€ 128.082.876,50	7%
	Altri importi (*)	€ 19.077.570,81	€ 19.316.973,33	1%
	Totale importi liquidati	€ 138.891.260,07	€ 147.399.849,83	6%


(*) Tra cui spese di viaggio e indennità di trasferta, spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese di stampa, spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile, oneri previdenziali e IVA.

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 29 maggio 2023


Importi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile per tipologia di ufficio



Anno 2021



Anno 2022



Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
 Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 29 maggio 2023

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici di Corte di appello - Anni 2021 / 2022
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2021	Anno 2022
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 805.436,98	€ 605.878,68
	Altri importi	€ 143.637,73	€ 113.186,29
	Totale importi liquidati	€ 949.074,71	€ 719.064,97
BARI	Onorari ai difensori	€ 241.092,35	€ 404.760,43
	Altri importi	€ 34.610,90	€ 49.334,90
	Totale importi liquidati	€ 275.703,25	€ 454.095,33
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 877.631,67	€ 349.561,91
	Altri importi	€ 173.140,31	€ 67.839,94
	Totale importi liquidati	€ 1.050.771,98	€ 417.401,85
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 832.087,20	€ 828.749,83
	Altri importi	€ 170.981,91	€ 160.384,36
	Totale importi liquidati	€ 1.003.069,11	€ 989.134,19
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 807.592,02	€ 875.914,25
	Altri importi	€ 130.836,63	€ 129.198,51
	Totale importi liquidati	€ 938.428,65	€ 1.005.112,76
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 610.411,84	€ 388.778,53
	Altri importi	€ 82.288,68	€ 63.128,98
	Totale importi liquidati	€ 692.700,52	€ 451.907,51
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 27.452,64	€ 135.049,78
	Altri importi	€ 3.284,90	€ 12.170,41
	Totale importi liquidati	€ 30.737,54	€ 147.220,19
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 508.232,35	€ 405.810,44
	Altri importi	€ 62.867,20	€ 54.950,79
	Totale importi liquidati	€ 571.099,55	€ 460.761,23
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 987.645,23	€ 968.280,19
	Altri importi	€ 165.396,71	€ 168.594,14
	Totale importi liquidati	€ 1.153.041,94	€ 1.136.874,33
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 581.195,61	€ 459.797,45
	Altri importi	€ 101.669,89	€ 74.938,15
	Totale importi liquidati	€ 682.865,50	€ 534.735,60
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 272.384,77	€ 167.495,32
	Altri importi	€ 54.749,62	€ 27.658,79
	Totale importi liquidati	€ 327.134,39	€ 195.154,11
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 545.015,23	€ 418.658,18
	Altri importi	€ 69.857,65	€ 69.481,18
	Totale importi liquidati	€ 614.872,88	€ 488.139,36
LECCE	Onorari ai difensori	€ 441.748,38	€ 379.627,54
	Altri importi	€ 64.357,19	€ 50.043,54
	Totale importi liquidati	€ 506.105,57	€ 429.671,08
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 257.821,09	€ 278.436,62
	Altri importi	€ 39.319,12	€ 43.355,68
	Totale importi liquidati	€ 297.140,21	€ 321.792,30
MILANO	Onorari ai difensori	€ 764.165,75	€ 734.407,00

	Altri importi	€ 165.753,01	€ 155.680,12
	Totale importi liquidati	€ 929.918,76	€ 890.087,12
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 934.638,32	€ 553.074,25
	Altri importi	€ 164.257,99	€ 86.243,81
	Totale importi liquidati	€ 1.098.896,31	€ 639.318,06
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 273.931,73	€ 433.742,03
	Altri importi	€ 31.798,78	€ 71.100,60
	Totale importi liquidati	€ 305.730,51	€ 504.842,63
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 266.500,85	€ 263.021,36
	Altri importi	€ 52.870,25	€ 42.225,95
	Totale importi liquidati	€ 319.371,10	€ 305.247,31
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 10.942,26	€ 0,00
	Altri importi	€ 1.689,50	€ 0,00
	Totale importi liquidati	€ 12.631,76	€ 0,00
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 196.841,97	€ 74.880,00
	Altri importi	€ 32.501,69	€ 6.712,29
	Totale importi liquidati	€ 229.343,66	€ 81.592,29
ROMA	Onorari ai difensori	€ 558.568,45	€ 640.185,43
	Altri importi	€ 107.267,18	€ 110.750,15
	Totale importi liquidati	€ 665.835,63	€ 750.935,58
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 137.594,10	€ 293.584,03
	Altri importi	€ 16.673,99	€ 36.293,92
	Totale importi liquidati	€ 154.268,09	€ 329.877,95
TORINO	Onorari ai difensori	€ 553.951,56	€ 530.000,31
	Altri importi	€ 103.174,90	€ 95.877,76
	Totale importi liquidati	€ 657.126,46	€ 625.878,07
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 241.071,58	€ 219.990,02
	Altri importi	€ 59.274,66	€ 48.343,15
	Totale importi liquidati	€ 300.346,24	€ 268.333,17
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 90.162,27	€ 172.533,45
	Altri importi	€ 19.642,93	€ 39.025,55
	Totale importi liquidati	€ 109.805,20	€ 211.559,00
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 59.221,28	€ 48.904,42
	Altri importi	€ 13.376,95	€ 15.980,69
	Totale importi liquidati	€ 72.598,23	€ 64.885,11
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 11.883.337,48	€ 10.631.121,45
	Altri importi	€ 2.065.280,27	€ 1.792.499,65
	Totale importi liquidati	€ 13.948.617,75	€ 12.423.621,10

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici di Tribunale per i minorenni - Anni 2021 / 2022
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2021	Anno 2022
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 58.651,45	€ 67.244,27
	Altri importi	€ 16.488,34	€ 12.590,39
	Totale importi liquidati	€ 75.139,79	€ 79.834,66
BARI	Onorari ai difensori	€ 1.214.583,93	€ 1.436.044,83
	Altri importi	€ 196.490,12	€ 193.484,11
	Totale importi liquidati	€ 1.411.074,05	€ 1.629.528,94
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 48.005,86	€ 66.390,72
	Altri importi	€ 13.044,07	€ 20.101,60
	Totale importi liquidati	€ 61.049,93	€ 86.492,32
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 509.591,52	€ 63.929,53
	Altri importi	€ 118.949,79	€ 15.049,41
	Totale importi liquidati	€ 628.541,31	€ 78.978,94
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 647.778,77	€ 871.869,13
	Altri importi	€ 102.953,78	€ 149.965,77
	Totale importi liquidati	€ 750.732,55	€ 1.021.834,90
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 2.175,86	€ 12.228,13
	Altri importi	€ 87,04	€ 1.168,84
	Totale importi liquidati	€ 2.262,90	€ 13.396,97
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 30.495,42	€ 68.029,71
	Altri importi	€ 6.175,23	€ 13.467,26
	Totale importi liquidati	€ 36.670,65	€ 81.496,97
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 787.572,23	€ 946.256,11
	Altri importi	€ 81.173,37	€ 115.923,43
	Totale importi liquidati	€ 868.745,60	€ 1.062.179,54
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 237.455,46	€ 261.845,21
	Altri importi	€ 31.388,52	€ 36.292,13
	Totale importi liquidati	€ 268.843,98	€ 298.137,34
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 154.785,76	€ 161.032,34
	Altri importi	€ 33.329,88	€ 26.377,12
	Totale importi liquidati	€ 188.115,64	€ 187.409,46
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 122.039,33	€ 13.058,13
	Altri importi	€ 26.107,21	€ 2.220,83
	Totale importi liquidati	€ 148.146,54	€ 15.278,96
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 280.258,48	€ 325.680,29
	Altri importi	€ 56.582,36	€ 56.852,26
	Totale importi liquidati	€ 336.840,84	€ 382.532,55
LECCE	Onorari ai difensori	€ 185.820,21	€ 174.901,02
	Altri importi	€ 23.357,40	€ 18.745,86
	Totale importi liquidati	€ 209.177,61	€ 193.646,88
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 38.323,60	€ 69.941,13
	Altri importi	€ 3.246,96	€ 7.253,00
	Totale importi liquidati	€ 41.570,56	€ 77.194,13
MILANO	Onorari ai difensori	€ 524.535,66	€ 457.841,53

	Altri importi	€ 165.369,31	€ 143.669,00
	Totale importi liquidati	€ 689.904,97	€ 601.510,53
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 1.530.706,53	€ 2.320.978,90
	Altri importi	€ 264.403,62	€ 336.932,07
	Totale importi liquidati	€ 1.795.110,15	€ 2.657.910,97
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 347.946,78	€ 371.224,59
	Altri importi	€ 50.388,34	€ 43.375,35
	Totale importi liquidati	€ 398.335,12	€ 414.599,94
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 27.813,63	€ 149.588,63
	Altri importi	€ 2.572,86	€ 31.415,96
	Totale importi liquidati	€ 30.386,49	€ 181.004,59
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 1.261,26	€ 0,00
	Altri importi	€ 50,45	€ 0,00
	Totale importi liquidati	€ 1.311,71	€ 0,00
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 34.972,70	€ 112.180,85
	Altri importi	€ 6.112,31	€ 11.880,02
	Totale importi liquidati	€ 41.085,01	€ 124.060,87
ROMA	Onorari ai difensori	€ 121.339,88	€ 224.011,66
	Altri importi	€ 17.289,75	€ 37.392,37
	Totale importi liquidati	€ 138.629,63	€ 261.404,03
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 123.052,36	€ 201.809,15
	Altri importi	€ 20.553,40	€ 22.639,93
	Totale importi liquidati	€ 143.605,76	€ 224.449,08
TORINO	Onorari ai difensori	€ 1.278.779,16	€ 1.405.115,83
	Altri importi	€ 357.857,66	€ 325.955,97
	Totale importi liquidati	€ 1.636.636,82	€ 1.731.071,80
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 351.631,51	€ 387.723,49
	Altri importi	€ 92.884,32	€ 92.842,72
	Totale importi liquidati	€ 444.515,83	€ 480.566,21
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 238.678,70	€ 368.290,82
	Altri importi	€ 43.212,66	€ 78.080,28
	Totale importi liquidati	€ 281.891,36	€ 446.371,10
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 183.819,92	€ 175.667,81
	Altri importi	€ 32.988,50	€ 31.498,84
	Totale importi liquidati	€ 216.808,42	€ 207.166,65
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 9.082.075,97	€ 10.712.883,81
	Altri importi	€ 1.763.057,25	€ 1.825.174,52
	Totale importi liquidati	€ 10.845.133,22	€ 12.538.058,33

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici di Tribunale - Anni 2021 / 2022
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2021	Anno 2022
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 3.067.387,87	€ 2.006.641,80
	Altri importi	€ 506.496,00	€ 291.678,86
	Totale importi liquidati	€ 3.573.883,87	€ 2.298.320,66
BARI	Onorari ai difensori	€ 3.879.491,87	€ 2.656.856,76
	Altri importi	€ 501.015,02	€ 325.833,00
	Totale importi liquidati	€ 4.380.506,89	€ 2.982.689,76
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 4.033.559,11	€ 4.044.479,28
	Altri importi	€ 751.131,27	€ 735.589,50
	Totale importi liquidati	€ 4.784.690,38	€ 4.780.068,78
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 3.598.621,55	€ 3.551.559,44
	Altri importi	€ 685.374,12	€ 691.382,06
	Totale importi liquidati	€ 4.283.995,67	€ 4.242.941,50
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 6.216.140,64	€ 7.907.862,46
	Altri importi	€ 808.822,88	€ 983.035,65
	Totale importi liquidati	€ 7.024.963,52	€ 8.890.898,11
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 2.209.531,66	€ 2.375.481,88
	Altri importi	€ 260.491,49	€ 254.754,19
	Totale importi liquidati	€ 2.470.023,15	€ 2.630.236,07
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 485.116,02	€ 830.043,07
	Altri importi	€ 86.095,08	€ 107.822,79
	Totale importi liquidati	€ 571.211,10	€ 937.865,86
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 6.761.475,04	€ 8.157.983,26
	Altri importi	€ 739.331,59	€ 922.099,19
	Totale importi liquidati	€ 7.500.806,63	€ 9.080.082,45
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 5.284.508,81	€ 6.159.005,52
	Altri importi	€ 734.658,52	€ 805.912,66
	Totale importi liquidati	€ 6.019.167,33	€ 6.964.918,18
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 6.042.516,03	€ 6.667.847,40
	Altri importi	€ 1.019.961,53	€ 1.102.842,72
	Totale importi liquidati	€ 7.062.477,56	€ 7.770.690,12
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 1.862.915,43	€ 3.432.368,68
	Altri importi	€ 311.334,56	€ 552.177,27
	Totale importi liquidati	€ 2.174.249,99	€ 3.984.545,95
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 3.823.369,48	€ 2.839.691,16
	Altri importi	€ 612.891,31	€ 467.217,38
	Totale importi liquidati	€ 4.436.260,79	€ 3.306.908,54
LECCE	Onorari ai difensori	€ 2.804.584,43	€ 5.291.408,94
	Altri importi	€ 354.137,75	€ 591.445,48
	Totale importi liquidati	€ 3.158.722,18	€ 5.882.854,42
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 2.610.551,39	€ 2.862.765,79
	Altri importi	€ 334.579,85	€ 340.458,86
	Totale importi liquidati	€ 2.945.131,24	€ 3.203.224,65

MILANO	Onorari ai difensori	€ 5.388.382,27	€ 6.642.248,72
	Altri importi	€ 980.129,14	€ 1.207.873,89
	Totale importi liquidati	€ 6.368.511,41	€ 7.850.122,61
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 6.420.501,18	€ 5.632.906,30
	Altri importi	€ 856.745,57	€ 774.479,43
	Totale importi liquidati	€ 7.277.246,75	€ 6.407.385,73
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 10.935.597,71	€ 10.704.732,13
	Altri importi	€ 1.498.559,82	€ 1.453.678,07
	Totale importi liquidati	€ 12.434.157,53	€ 12.158.410,20
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 1.381.480,78	€ 1.024.209,79
	Altri importi	€ 191.792,38	€ 130.062,26
	Totale importi liquidati	€ 1.573.273,16	€ 1.154.272,05
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 1.443.174,96	€ 1.371.389,85
	Altri importi	€ 193.197,60	€ 168.395,50
	Totale importi liquidati	€ 1.636.372,56	€ 1.539.785,35
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 1.226.279,37	€ 1.106.303,67
	Altri importi	€ 483.040,08	€ 132.617,56
	Totale importi liquidati	€ 1.709.319,45	€ 1.238.921,23
ROMA	Onorari ai difensori	€ 6.840.051,65	€ 6.048.904,04
	Altri importi	€ 1.019.284,59	€ 854.236,88
	Totale importi liquidati	€ 7.859.336,24	€ 6.903.140,92
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 217.020,13	€ 220.327,58
	Altri importi	€ 26.882,58	€ 19.212,90
	Totale importi liquidati	€ 243.902,71	€ 239.540,48
TORINO	Onorari ai difensori	€ 4.085.283,20	€ 4.083.830,96
	Altri importi	€ 725.497,57	€ 681.444,71
	Totale importi liquidati	€ 4.810.780,77	€ 4.765.275,67
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 990.628,98	€ 1.043.583,25
	Altri importi	€ 220.775,01	€ 223.889,44
	Totale importi liquidati	€ 1.211.403,99	€ 1.267.472,69
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 1.545.713,68	€ 2.263.389,95
	Altri importi	€ 292.146,52	€ 451.290,01
	Totale importi liquidati	€ 1.837.860,20	€ 2.714.679,96
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 3.739.787,98	€ 5.519.921,45
	Altri importi	€ 730.781,85	€ 1.050.630,30
	Totale importi liquidati	€ 4.470.569,83	€ 6.570.551,75
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 96.893.671,22	€ 104.445.743,13
	Altri importi	€ 14.925.153,68	€ 15.320.060,56
	Totale importi liquidati	€ 111.818.824,90	€ 119.765.803,69

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici del Giudice di pace - Anni 2021 / 2022
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2021	Anno 2022
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 44.406,29	€ 54.677,97
	Altri importi	€ 10.091,21	€ 9.085,57
	Totale importi liquidati	€ 54.497,50	€ 63.763,54
BARI	Onorari ai difensori	€ 136.812,62	€ 209.285,72
	Altri importi	€ 38.436,93	€ 50.741,19
	Totale importi liquidati	€ 175.249,55	€ 260.026,91
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 85.703,00	€ 121.422,01
	Altri importi	€ 15.359,72	€ 21.311,50
	Totale importi liquidati	€ 101.062,72	€ 142.733,51
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 5.342,52	€ 5.986,06
	Altri importi	€ 1.128,14	€ 1.204,69
	Totale importi liquidati	€ 6.470,66	€ 7.190,75
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 95.220,50	€ 81.018,84
	Altri importi	€ 13.328,38	€ 10.463,28
	Totale importi liquidati	€ 108.548,88	€ 91.482,12
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 77.090,03	€ 96.273,43
	Altri importi	€ 9.914,75	€ 10.969,73
	Totale importi liquidati	€ 87.004,78	€ 107.243,16
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 16.257,74	€ 13.975,60
	Altri importi	€ 1.671,43	€ 2.313,78
	Totale importi liquidati	€ 17.929,17	€ 16.289,38
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 204.566,77	€ 223.508,56
	Altri importi	€ 24.168,52	€ 25.762,07
	Totale importi liquidati	€ 228.735,29	€ 249.270,63
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 176.896,60	€ 252.566,14
	Altri importi	€ 28.653,42	€ 46.957,22
	Totale importi liquidati	€ 205.550,02	€ 299.523,36
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 75.469,14	€ 82.625,02
	Altri importi	€ 15.129,62	€ 13.679,58
	Totale importi liquidati	€ 90.598,76	€ 96.304,60
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 49.748,72	€ 27.032,52
	Altri importi	€ 6.797,63	€ 8.884,07
	Totale importi liquidati	€ 56.546,35	€ 35.916,59
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 63.071,19	€ 89.441,96
	Altri importi	€ 11.822,87	€ 13.687,43
	Totale importi liquidati	€ 74.894,06	€ 103.129,39
LECCE	Onorari ai difensori	€ 143.236,97	€ 143.185,06
	Altri importi	€ 17.493,49	€ 27.732,56
	Totale importi liquidati	€ 160.730,46	€ 170.917,62
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 37.232,47	€ 49.005,52
	Altri importi	€ 4.949,77	€ 6.296,87
	Totale importi liquidati	€ 42.182,24	€ 55.302,39

MILANO	Onorari ai difensori	€ 59.091,08	€ 62.534,73
	Altri importi	€ 10.064,30	€ 11.128,96
	Totale importi liquidati	€ 69.155,38	€ 73.663,69
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 66.280,88	€ 47.925,13
	Altri importi	€ 8.761,97	€ 7.195,38
	Totale importi liquidati	€ 75.042,85	€ 55.120,51
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 218.337,94	€ 250.315,28
	Altri importi	€ 31.313,31	€ 38.949,66
	Totale importi liquidati	€ 249.651,25	€ 289.264,94
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 9.571,98	€ 19.881,45
	Altri importi	€ 1.019,78	€ 3.470,79
	Totale importi liquidati	€ 10.591,76	€ 23.352,24
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 55.660,57	€ 72.970,61
	Altri importi	€ 6.744,43	€ 13.596,26
	Totale importi liquidati	€ 62.405,00	€ 86.566,87
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 11.662,89	€ 45.949,19
	Altri importi	€ 1.251,73	€ 3.818,90
	Totale importi liquidati	€ 12.914,62	€ 49.768,09
ROMA	Onorari ai difensori	€ 73.645,00	€ 51.591,71
	Altri importi	€ 16.256,15	€ 5.762,46
	Totale importi liquidati	€ 89.901,15	€ 57.354,17
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 31.222,14	€ 26.069,05
	Altri importi	€ 5.758,43	€ 2.238,14
	Totale importi liquidati	€ 36.980,57	€ 28.307,19
TORINO	Onorari ai difensori	€ 162.245,77	€ 184.968,29
	Altri importi	€ 33.547,79	€ 27.634,25
	Totale importi liquidati	€ 195.793,56	€ 212.602,54
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 17.021,57	€ 17.101,52
	Altri importi	€ 2.627,99	€ 3.780,14
	Totale importi liquidati	€ 19.649,56	€ 20.881,66
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 22.903,82	€ 41.532,52
	Altri importi	€ 4.033,64	€ 8.660,76
	Totale importi liquidati	€ 26.937,45	€ 50.193,27
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 15.906,40	€ 22.284,23
	Altri importi	€ 3.754,21	€ 3.913,36
	Totale importi liquidati	€ 19.660,61	€ 26.197,59
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 1.954.604,60	€ 2.293.128,11
	Altri importi	€ 324.079,61	€ 379.238,60
	Totale importi liquidati	€ 2.278.684,20	€ 2.672.366,71

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 29 maggio 2023



Relazione al Parlamento sull'applicazione del *D.P.R. 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"* relativamente al:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

(ai sensi dell'art. 294 del D.P.R. 115/02)

(edizione Giugno 2023)

ANALISI DEI DATI RELATIVI AGLI ANNI: 1995 – 2022

INDICE

1) Note introduttive e preliminari rilievi di sintesi	
1.1) <i>Introduzione</i>	2
1.2) <i>Preliminari rilievi di sintesi</i>	2
1.3) <i>Alcune avvertenze per la corretta lettura dei dati</i>	4
2) Dati raccolti e Uffici interessati dall'attività di rilevazione	5
3) Cenni sulla procedura per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	6
4) Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	
4.1) <i>Premessa</i>	9
4.2) <i>Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio</i>	9
4.3) <i>Area geografica</i>	11
4.4) <i>Qualifica giuridica</i>	12
4.5) <i>Età</i>	13
4.6) <i>Nazionalità</i>	15
4.7) <i>Tipo di ufficio giudiziario</i>	17
5) Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	
5.1) <i>Persone ammesse</i>	20
5.2) <i>Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione</i>	22
5.3) <i>Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme</i>	22
6) Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate	
6.1) <i>Introduzione e considerazioni iniziali</i>	23
6.2) <i>Ulteriori considerazioni</i>	24
6.3) <i>Costi lordi in termini nominali</i>	25
6.4) <i>Costi lordi in termini reali</i>	26
6.5) <i>Costi lordi in termini reali per area geografica</i>	28
6.6) <i>Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario</i>	30
7) Tabelle allegate:	
<i>Tabelle anno 2022</i>	

1) NOTE INTRODUTTIVE E PRELIMINARI RILIEVI DI SINTESI

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n. 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R. 115/02: artt. 74-145).

La presente relazione rende conto del patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Le percentuali degli uffici che hanno risposto, seppur non pari al 100%, sono risultate comunque significative ai fini della corretta analisi e valutazione del fenomeno, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti.

1.2) Preliminari rilievi di sintesi

Persone interessate e ammesse

I dati relativi al **periodo esaminato nella presente Relazione, 1995 – 2022**, mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, è stato sempre crescente fino all'anno 2019. Con il 2020, contrariamente a quanto ci si poteva attendere, si è avuta una flessione di tale numero, probabilmente dovuta agli effetti negativi prodotti dalla pandemia del Coronavirus, che hanno, da un lato, fortemente limitato gli spostamenti logistici della popolazione e, dall'altro, rallentato in certa misura l'attività degli uffici giudiziari. Con l'anno 2021 si è nuovamente avuto un aumento, stabilizzatosi poi nell'anno 2022.

Nel 1995 il numero delle *persone interessate al beneficio è stato di 16.585, mentre nell'anno 2019, anno di picco dell'intero periodo esaminato, è stato di 203.933. Nell'anno 2020 è diminuito, risultando pari a 175.863, per poi crescere nuovamente nel 2021 con 199.502 persone e stabilizzarsi nel 2022 con quasi identica entità, 199.572* (vedi par. 4.2).

La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata sempre piuttosto elevata e costante durante l'intero periodo esaminato. Relativamente all'anno 2022, le autorità giudiziarie hanno ammesso al beneficio del patrocinio penale l'87,9% degli istanti (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il par. 5.1 relativo alle persone ammesse).

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale del numero delle persone interessate al beneficio per area geografica, il fenomeno appare essersi ormai assestato da molti anni intorno al 46% per il Centro-Nord e per il restante 54% nel Sud-Isole (vedi par. 4.3).

Relativamente all'età delle persone interessate, l'andamento del *peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate* (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi tendenzialmente *decrescente fino al 2022* (il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, diminuito poi fino al solo 4,1% nel 2022) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita delle persone interessate minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione delle relative entità in valore assoluto, entità che sono rimaste pressoché stazionarie durante tutto il periodo esaminato (mediamente circa 9.000 minorenni interessati l'anno), ma è in realtà dovuta al grande aumento delle entità in valore assoluto dei maggiorenni (ben 194.483 persone interessate maggiorenni nel 2019, anno di picco della serie storica, veramente molte se confrontate con le iniziali 9.170 del 1995; nel 2022 si sono avuti 191.343 maggiorenni), cui non è infatti corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (vedi par. 4.5).

Il numero degli stranieri interessati al beneficio, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato, ad eccezione del 2020 per i motivi sopra accennati (solo 3.335 stranieri nel 1995, aumentati fino a 48.937 nel 2022, anno di picco della serie storica), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri, sia maggiorenni che minorenni) ha registrato un andamento simile a una parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (9% nel 1999, mentre in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2022, l'incidenza degli stranieri interessati sul totale delle persone è stata rispettivamente del 20,1% e 24,5%; vedi par. 4.6). Non si registrano quindi significative variazioni delle percentuali degli stranieri sul totale delle persone interessate nel periodo esaminato, a significare che i relativi valori assoluti sono cresciuti in modo proporzionato a quelli degli italiani.

Restringendo poi l'analisi alle sole persone interessate minorenni (quindi italiani e stranieri, ma solo minorenni), si è visto come l'incidenza degli stranieri interessati minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata un poco superiore rispetto al circa 20-24% sopra indicato per i maggiorenni; infatti nell'intero periodo esaminato tale incidenza è risultata mediamente pari al 32,8%. Pertanto, *durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero*.

Analizzando infine la composizione dei soli stranieri interessati al beneficio in termini di età, si è visto come, nel 1995, dei 3.335 stranieri interessati il 18,7% era maggiorenne mentre l'81,3% era minorenne. *Di converso nel 2022, dei 48.937 stranieri, il 94,8% è risultato maggiorenne, mentre il restante 5,2% minorenne*, denotando una completa e graduale inversione, nel tempo, tra le due percentuali. Si è visto comunque che tale inversione tra le percentuali è dovuta all'aumento degli stranieri maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento degli stranieri minorenni, in quanto rimasto sostanzialmente costante nel periodo.

Costi

Per ciò che riguarda l'analisi dei costi, si segnala che nell'anno 1995 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate, calcolato in termini 'reali' ossia a prezzi anno 2022, è stato di 6,7 milioni di euro, mentre *nell'anno 2022 il costo è stato di ben 212,5 milioni di euro. L'anno di picco della serie storica è stato però il 2021, con 215,6 milioni di euro, sempre espressi a prezzi 2022*.

Il trend dei costi ha avuto un andamento sostanzialmente crescente nel periodo esaminato, ovviamente correlato all'analogo trend crescente del numero delle persone ammesse al beneficio. Non sono mancate tuttavia alcune discontinuità nell'entità dei costi, in particolare quella relativa all'anno 2014 di ridotta entità rispetto a quanto sarebbe stato logico attendersi (si veda il par. 6.4).

Una fondamentale caratteristica dei costi del patrocinio penale che si è potuta osservare per l'intero periodo esaminato, è che *la spesa relativa ai soli onorari dei difensori, IVA inclusa, è stata sempre mediamente del 93% del totale.*

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi per area geografica, il fenomeno appare sostanzialmente stazionario in tutto il periodo esaminato. In particolare, nell'anno 2022 il totale dei costi risulta così suddiviso: *Nord 25,4% - Centro 14,7% - Sud 28,0% - Isole 31,9%* (vedi par. 6.5).

Infine, si è visto come la maggior parte dei costi si concentri presso gli Uffici del *Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali-dibattimento e le Corti di Assise congiuntamente considerati.* Nell'anno 2022 tale percentuale è stata del *74,2% del totale* (vedi par. 6.6).

1.3) Alcune avvertenze per la corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

a) A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi alle sole contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le contravvenzioni connesse a delitti).

b) A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2022 una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

c) A partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che il giudice non riesce, solitamente, a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno. Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono probabilmente presentate nell'ultimo periodo dell'anno, dovendo il giudice decidere per legge entro soli 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Nell'anno 2022 tale percentuale è stata tuttavia del 12,6 % del totale delle persone richiedenti; questa percentuale sembra in effetti essere aumentata nel tempo, ad esempio nell'anno 2006 era solo del 2% circa.

d) A seguito delle normative che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L.vo 155 e 156/2012), sono state soppresse quasi tutte le ex Sezioni distaccate di Tribunale ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace, pertanto il numero degli uffici interessati alla rilevazione è passato, a partire dall'anno 2014 compreso, da oltre 1.750 a circa 1.000 .

e) Per ciò che riguarda la rilevazione dei soli costi eseguita a partire dall'anno 2013 ed anni successivi, si precisa che i dati vengono attinti dalla rilevazione delle spese di giustizia operata dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero.

f) Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati, oltre alla circostanza che alcuni uffici non riescono a rispondere in tempo utile per la stesura delle Relazioni, ma solo in seguito.

2) DATI RACCOLTI E UFFICI GIUDIZIARI INTERESSATI DALL'ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002; il loro numero, inizialmente pari a circa 850, è stato poi drasticamente ridotto dalle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria, in particolare dal D.L.vo 156/2012). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al patrocinio deve essere presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici inquirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo impartire le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal D.P.R. 115/02, non è legittimato ad assumere decisioni sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19289 delle Sezioni Unite).

Attualmente gli uffici giudicanti interessati alla rilevazione sono oltre 1.000, dei quali circa 400 sono giudici di pace. Ad ogni buon conto, come sarà poi illustrato in modo dettagliato nei paragrafi 4.7 e 6.6, la maggior parte delle persone interessate e dei costi si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali-dibattimento e le Corti di Assise congiuntamente considerati.

I prospetti di rilevazione predisposti per gli uffici giudiziari sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari (ossia per i maggiorenni) e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. Entrambi i prospetti rilevano il numero delle persone richiedenti l'ammissione al patrocinio penale a spese dello Stato nell'anno esaminato. Tale numero deve essere poi suddiviso in base alla qualifica giuridica del richiedente (vedi par. 4.4), alla sua nazionalità (vedi par. 4.6) e al tipo di provvedimento emesso dal giudice in relazione alla richiesta.

La sola differenza tra i due menzionati prospetti è che nel prospetto degli uffici per i minorenni compare un'ulteriore casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato o i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio. In genere, per i minorenni, questo accadeva nella maggioranza dei casi, ma la serie storica sta in effetti mostrando che la percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio è in diminuzione, mentre è invece crescente la percentuale dei minorenni richiedenti (per maggiori dettagli, si veda il par. 4.5). Anche per tale numero viene rilevata la suddivisione per qualifica giuridica e nazionalità.

Per il periodo 2005-2022, come accennato nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte da parte degli uffici inadempienti.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale.

3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

Premesso che il presidio costituzionale del patrocinio a spese dello Stato nel nostro ordinamento è contenuto nell'art. 24, comma terzo, della Costituzione, a termini del quale: *“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”*, a livello di norma primaria l'art. 98 c.p.p. prevede la possibilità per le parti coinvolte nel processo penale che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del 1990 fino al 30/06/02, il patrocinio è stato disciplinato dalla L. 217/90 *“Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”*; dall'1/07/02 la legge di riferimento è divenuta il D.P.R. n. 115 del 30/05/02 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”*.

Nel prosieguo si riportano alcuni degli articoli più significativi del D.P.R. 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L'art. 74 stabilisce che *“è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria”* e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che il patrocinio *“e' assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.”*

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione, al processo per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, ai processi di competenza del tribunale di sorveglianza ed a tutti i procedimenti previsti dall'art. 75, comma 2.

Il successivo comma 2 bis dell'art. 75, introdotto dall'art. 1 del D.L.vo n. 24 del 07/03/19 (*“Attuazione della direttiva UE 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo”*), ha poi esteso il beneficio ai procedimenti relativi alle procedure attive e passive di consegna ex L. 69/05 nell'ambito del mandato di arresto europeo.

Sempre per ciò che riguarda gli articoli 74 e 75 va rimarcato che la Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 10/2022, l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1 nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione. A questo proposito si ricorda infatti che, tra le novità introdotte con il recente D.L.vo 10 ottobre 2022, n.150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. *“Riforma Cartabia”*), vi è stata in particolare l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, contenuta negli artt. 42-67 di detto Decreto, nonché di alcune ulteriori disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina penale, sostanziale e processuale (art. 62, co. 1, n. 6), c.p. e art. 129 bis cpp).

L'ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito annuo imponibile rientrante nel limite stabilito dall'art. 76 (integrato con la previsione di cui all'art. 92 laddove l'istante conviva con il coniuge o altri familiari), limite che viene adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 77.

La disposizione di cui al comma 4 bis dello stesso art. 76, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità intervenuta con sentenza n. 139 del 16 aprile 2010, prevede inoltre che i soggetti già condannati con sentenza definitiva per alcuni reati tassativamente indicati, quali ad esempio quelli di cui all'art. 416 bis c.p. e di cui all'art. 291 quater del DPR 43/73, soggiacciono alla presunzione, ormai solo di tipo relativo, di superamento del reddito e siano quindi tenuti a dimostrare la compatibilità dello stesso con i limiti normativamente stabiliti.

Ai sensi del comma 4 ter dell'art. 76, invece, le persone offese da alcuni reati, anch'essi tassativamente indicati, quali ad esempio quelli di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, possono essere ammessi al beneficio anche in deroga ai previsti limiti di reddito (art. 76, commi 4 bis e 4 ter). Sul punto, dopo un'iniziale incertezza interpretativa da parte della giurisprudenza di merito dovuta alla ritenuta persistenza di un obbligo di valutazione delle condizioni reddituali dell'istante, anche laddove si trattasse di persona offesa di uno dei reati indicati, la Suprema Corte ha chiarito che il dato letterale contenuto nella norma in esame (*"La persona offesa ...può essere ammessa..."*) debba intendersi nel senso che il giudice ha il dovere *"di accogliere l'istanza se presentata dalla persona offesa da uno dei reati di cui alla norma e all'esito della positiva verifica dell'esistenza di un procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati"*. Tale interpretazione, secondo la stessa Suprema Corte, si impone *"in prospettiva teleologica"*, poiché la *"...finalità della norma...appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale..."* (in tal senso Corte di Cass. Sez. IV, sent. n. 266 del 2017).

L'art. 2 del citato D.L.vo n. 24 del 07/03/19 ha altresì apportato modifiche all'art. 91 che prevedeva l'esclusione dall'ammissione al patrocinio dei soggetti indagati ed imputati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infatti, dovendosi ritenere tale esclusione in contrasto con i principi della normativa unionale sopra indicata, l'art. 3 del D.L.vo 24/19 ha provveduto ad inserire i reati fiscali all'interno dell'art. 76 del DPR 115/02, così estendendo ai soggetti indagati ed imputati degli stessi la presunzione, relativa e dunque passibile di prova contraria, di superamento del reddito di cui si è sopra detto.

Resta, invece, ferma la precedente previsione dell'esclusione dall'ammissione al patrocinio del condannato con sentenza definitiva per i medesimi reati, atteso che la direttiva UE 2016/1919, prevedendo la sola tutela dei soggetti indagati, imputati e ricercati per esecuzione di un MAE, non si estende anche a soggetti condannati in via definitiva.

L'esclusione dal patrocinio opera inoltre nei confronti di soggetti assistiti da più di un difensore, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 100 con riferimento alla legge 7 gennaio 1998, n. 11 ((Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, nonché il formale impegno a comunicarne, fino a che il processo non sia definito, le eventuali variazioni rilevanti. *"Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato"*.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come precisato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 23/04/04 n. 19289 delle Sezioni penali unite). Se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 c.p.p. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 c.p.p., la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Il giudice decide entro 10 giorni, con decreto motivato di inammissibilità, ammissione o rigetto (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato davanti al presidente del tribunale o della corte di appello la cui ordinanza è ulteriormente ricorribile in Cassazione.

Ai sensi dell'art. 80 "Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo".

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore di ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate a seconda che l'imputato sia maggiorenne oppure minorenni.

Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se, al contrario, l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenni, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate solo se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene effettuato sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenni. Qualora tuttavia i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato, è prevista l'attivazione d'ufficio per accertare le condizioni reddituali, anche tramite opportuni accertamenti finanziari, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenni o per i suoi familiari, a differenza che per il maggiore di età, presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio onde evitare la procedura di recupero (si veda l'art. 118).

4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

4.1) Premessa

Come accennato nell'introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi alle sole contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

Inoltre, a causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2022, una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza. La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette, risultando per forza di cose sempre di entità inferiore al vero.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2022, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli di tale periodo successivo, e *sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi)*. In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati, oltre alla circostanza che alcuni uffici non riescono a rispondere in tempo utile per la stesura della Relazione, ma solo in seguito.

4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle **persone interessate al patrocinio penale** è dato dalla somma delle persone (maggioresni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (**persone richiedenti**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio).

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre presenti:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggioresni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti** (maggioresni e minorenni) = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però attivarsi), per i maggiorenni l'ammissione al patrocinio è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se effettuata tardivamente.


I dati relativi al periodo 1995 – 2022 mostrano in sintesi quanto segue: nel 1995 il numero delle persone interessate al beneficio è stato di 16.585, numero aumentato poi gradualmente fino all'anno 2019, anno di picco dell'intero periodo esaminato, con 203.933 persone. Nel successivo anno 2020 tale numero è invece diminuito, risultando pari a 175.863, probabilmente a causa degli effetti negativi prodotti dalla pandemia del Coronavirus. Infine, nell'anno 2021 è risultato pari a 199.502, entità quasi identica a quella riscontrata per l'anno 2022, pari a 199.572.

Tav. 1

PERSONE RICHIED. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
PERSONE RICHIED.	59,9%	92,0%	95,4%	97,5%	98,0%	98,6%	98,4%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	8,0%	4,6%	2,5%	2,0%	1,4%	1,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	199.572

La tabella mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico:

Grafico 1



che mostra come l'aumento del numero delle persone interessate in tutto il periodo esaminato sia dovuto all'aumento del solo numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d'ufficio appare addirittura sostanzialmente in diminuzione.

E' da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d'ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio, sia maggiorenni che minorenni, ne ottengono poi l'ammissione (nel 2022 solo l'87,9% delle persone richiedenti ha ottenuto l'ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni ammessi d'ufficio, appare tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle ammissioni d'ufficio, esso è stato determinato mediante la rilevazione del numero dei minorenni il cui difensore d'ufficio è stato liquidato nell'anno esaminato. Poiché la liquidazione dell'onorario del difensore si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio può essersi verificata anche in anni precedenti, il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve quindi considerare come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d'ufficio.

4.3) Area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha sostanzialmente registrato, nel periodo 1995–2004, una progressiva diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole, apparendo poi, nel restante periodo 2005-2022, piuttosto stabile e quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole ne detenga al momento la quota maggiore (nel 2022 abbiamo: 46,5% per il Centro-Nord e restante 53,5% nel Sud-Isole).

Tav. 2

AREA GEOGRAFICA %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
NORD	43,3%	27,7%	25,6%	26,6%	27,7%	29,9%	29,0%
CENTRO	23,8%	16,7%	20,0%	18,2%	17,1%	17,2%	17,5%
SUD	18,8%	33,1%	29,5%	27,3%	29,0%	27,4%	27,7%
ISOLE	14,1%	22,5%	24,9%	27,9%	26,2%	25,5%	25,8%
TOT. PERS. INT %.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta un andamento crescente in tutte e quattro le aree geografiche, come evidenziato dalla sottostante tabella:


Tav. 3

AREA GEOGRAFICA	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
NORD	7.177	21.557	33.221	44.347	56.556	59.569	57.834
CENTRO	3.948	13.077	26.031	30.286	34.911	34.343	34.868
SUD	3.114	25.763	38.313	45.480	59.033	54.714	55.316
ISOLE	2.346	17.523	32.379	46.501	53.433	50.876	51.554
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	199.572

In termini grafici abbiamo (per motivi di leggibilità vengono qui riportati solo i dati relativi al Centro e al Sud):

Grafico 2

Persone interessate al patrocinio penale: area geografica (anni 1995-2022)



4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (**indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati**) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (**persone offese e danneggiate dal reato**).

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci per rilevare le due menzionate categorie. Nel periodo esaminato si registra un costante e graduale aumento del peso percentuale delle persone offese e danneggiate dal reato, che nell'anno 2022 ha raggiunto il 13,9%:

Tav. 4

QUALIFICA GIURIDICA%	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
IND., IMP., COND.	98,8%	96,6%	91,3%	89,1%	87,2%	86,2%	86,1%
PERS. OFF. E DANN.	1,2%	3,4%	8,7%	10,9%	12,8%	13,8%	13,9%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	199.572

4.5) Età

Relativamente all'età delle persone interessate al beneficio, l'andamento del *peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate* (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi tendenzialmente *decrescente fino al 2022* (il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, diminuito poi fino al solo 4,1% nel 2022). Conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni (55,3% nel 1995, diventato 95,9% nel 2022).

Tale forte decrescita delle persone interessate minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione delle relative entità in valore assoluto, entità che sono rimaste infatti pressoché stazionarie durante tutto il periodo esaminato (mediamente circa 9.000 minorenni interessati l'anno), ma è in realtà dovuta al grande aumento delle entità in valore assoluto dei maggiorenni. Si sono infatti registrate ben 194.483 persone interessate maggiorenni nel 2019, anno di picco della serie storica, veramente molte se confrontate con le iniziali 9.170 del 1995; nel 2022 tale numero è stato di 191.343.

Si tenga presente che **le persone interessate minorenni sono date dalla somma dei minorenni richiedenti il patrocinio e dei minorenni ammessi d'ufficio al patrocinio.** Questi ultimi sono i minorenni che non hanno nessun difensore di fiducia e che, al contempo, non richiedono neanche il patrocinio, per cui devono venire ammessi al beneficio d'ufficio, avendo bisogno di un difensore che li assista per legge (vedi anche il par. 5.1 sulle persone ammesse):


Tav. 5

ETA' PERSONE INT. %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
MAGGIORENNI	55,3%	89,7%	92,4%	94,4%	95,4%	96,0%	95,9%
MINORENNI	44,7%	10,3%	7,6%	5,6%	4,6%	4,0%	4,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	199.572

In termini assoluti si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero dei maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni (a questo proposito si veda anche il grafico n. 1 del par. 4.2 relativamente ai minorenni ammessi d'ufficio):

Grafico 3

Persone interessate al patrocinio penale: maggiorenni e minorenni (anni 1995 - 2022)



E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenne, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio, ossia in modo automatico:

Tav. 6

MINORENNI RICH. E AMM. D'UFF	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
MIN. RICHIEDENTI	10,4%	22,9%	38,9%	53,3%	56,4%	65,5%	61,1%
MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	77,1%	61,1%	46,7%	43,6%	34,5%	38,9%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	8.059	9.821	8.939	9.450	7.989	8.229

La tabella mostra come il peso dei minorenni richiedenti appaia in crescita, al contrario dei minorenni ammessi d'ufficio, il cui peso è invece decrescente.

Per ciò che riguarda la serie storica dei valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come il numero dei minorenni richiedenti appaia tendenzialmente in crescita (5.026 nel 2022), mentre il numero dei minorenni ammessi d'ufficio risulti abbastanza stazionario nel periodo 1995-2004, e in diminuzione dall'anno 2005 in poi (3.203 nel 2022).

Interessante è anche la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

Tav. 7

AREA GEOG. MINORENNI %	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
NORD	34,9%	26,5%	25,3%	26,4%	29,6%	31,3%	28,1%
CENTRO	31,0%	11,2%	24,3%	22,2%	18,6%	21,4%	21,1%
SUD	24,4%	36,1%	30,1%	26,0%	27,0%	23,7%	28,0%
ISOLE	9,6%	26,2%	20,3%	25,4%	24,8%	23,6%	22,8%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	8.059	9.821	8.939	9.450	7.989	8.229

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi la Tav. 2 del par. 4.3).

4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l'art. 74 del D.P.R. 115/02 dà la possibilità al **cittadino non abiente** di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo **straniero od apolide residente non abiente** di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, avendo perduto la cittadinanza del proprio paese di origine e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcun paese).

Per valutare l'incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita nel prospetto di rilevazione un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.

Confrontando il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

Tav. 8


NAZIONALITA' PERSONE INT. %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
CITTADINI	79,9%	87,3%	79,3%	78,9%	77,2%	76,1%	75,5%
STRANIERI	20,1%	12,7%	20,7%	21,1%	22,8%	23,9%	24,5%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	199.572

Il numero degli stranieri interessati al beneficio, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato, ad eccezione del 2020 sempre per i probabili motivi accennati in precedenza. Nel 1995 si sono registrati solo 3.335 stranieri, poi aumentati fino a 48.937 nel 2022, anno di picco dell'intera serie storica. La relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate ha registrato un andamento simile a una parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (solo il 9% di stranieri), mentre in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2022, tale incidenza è stata rispettivamente del 20,1% e 24,5%. Non si registrano quindi significative variazioni delle percentuali degli stranieri sul totale delle persone interessate nel periodo esaminato, a significare che i relativi valori assoluti sono cresciuti in modo proporzionato a quelli degli italiani.

Abbiamo quindi il seguente grafico:

Grafico 4

Persone interessate al patrocinio penale: cittadini e stranieri (anni 1995-2022)



Considerando adesso *il totale dei soli minorenni interessati*, suddiviso in cittadini e stranieri minorenni per valutare l'incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

Tav. 9

NAZIONALITA' MINORENNI %	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
CITTADINI MIN.	63,4%	70,5%	64,7%	66,9%	64,0%	67,6%	68,8%
STRANIERI MIN.	36,6%	29,5%	35,3%	33,1%	36,0%	32,4%	31,2%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	8.059	9.821	8.939	9.450	7.989	8.229

che mostra come, mediamente, circa il 32% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero, incidenza che risulta superiore rispetto a quella della tabella precedente. Pertanto, durante l'intero periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Limitando ora l'analisi alla distribuzione per area geografica *del totale dei soli stranieri interessati*, si è avuto:

Tav. 10

AREA GEOG. STRANIERI %	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
NORD	43,0%	42,2%	34,7%	38,6%	43,9%	46,6%	45,9%
CENTRO	50,1%	32,0%	35,9%	30,1%	27,6%	26,9%	27,2%
SUD	3,0%	17,9%	18,4%	17,0%	16,2%	14,7%	15,8%
ISOLE	3,9%	7,9%	11,0%	14,3%	12,3%	11,9%	11,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	9.916	26.896	35.162	46.535	47.752	48.937

ove si nota come la maggior parte degli stranieri si concentri nel Nord – Centro (73,1% nel 2022).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età degli stranieri interessati:

Tav. 11

ETA' STRANIERI %	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
STRANIERI MAGG.	18,7%	76,0%	87,1%	91,6%	92,7%	94,6%	94,8%
STRANIERI MIN.	81,3%	24,0%	12,9%	8,4%	7,3%	5,4%	5,2%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	9.916	26.896	35.162	46.535	47.752	48.937

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (vedi la Tav. 5 del par. 4.5), anche se presentano un andamento molto simile ed evidenziano come le entità delle due percentuali degli stranieri maggiorenni e minorenni risultino addirittura invertite alla fine del periodo esaminato (per la Tav. 11 abbiamo infatti 18,7% – 81,3% nel 1995 e 94,8% - 5,2% nel 2022).

Per ciò che riguarda la serie storica dei corrispondenti valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come l'inversione delle due percentuali sopra riportate sia dovuta all'aumento del numero degli stranieri maggiorenni in termini assoluti (solo 623 nel 1995 e ben 48.937 nel 2022), al quale non è corrisposto analogo aumento del numero degli stranieri minorenni, in quanto rimasto sostanzialmente costante (2.712 nel 1995 e 2.568 nel 2022).

4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione, al processo per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, ai processi di competenza del tribunale di sorveglianza ed a tutti i procedimenti previsti dall'art. 75, comma 2.

Come accennato nel Capitolo 3, l'istanza per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del

giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se il richiedente è detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l'istanza è presentata al direttore del luogo di detenzione o all'ufficiale di polizia giudiziaria, che, a loro volta, la presentano od inviano all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e agli altri particolari processi rientrano anch'essi tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

Tav. 12

UFFICIO GIUDIZIARIO: PERSONE INT. %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003(*)	2011	2015(**)	2019	2021	2022
GIP+TRI+ASS	34,2%	63,7%	66,6%	74,7%	78,7%	79,5%	80,2%
DIST	5,5%	7,7%	7,8%				
GdP		4,0%	8,8%	8,6%	5,6%	5,3%	4,6%
CAP+AAP	21,0%	5,0%	3,2%	3,6%	3,0%	2,9%	3,0%
US+TS	4,5%	9,2%	6,1%	7,7%	8,1%	8,3%	8,0%
IPM+TRM+USM+TSM	31,7%	10,1%	7,3%	5,3%	4,6%	4,0%	4,1%
CAM	3,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	199.572

Nota (*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche i circa 850 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di oltre 1.750 uffici

Nota (**) successivamente, a partire dall'anno 2014 compreso, a motivo dell'entrata in vigore dei D.L. vi 155 e 156/2012 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio quasi tutte le sezioni distaccate di Tribunale, rimaste operative fino al 12/09/13, e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di circa 1.000

ove:

GIP = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

TRI = Dibattimento del Tribunale

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (rimaste operative fino al 12/09/13 e poi quasi tutte soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri registri informatizzati.

Proprio per questi motivi è stata concessa la possibilità di poter fornire anche dati aggregati, ossia relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non trascurabili difficoltà che spesso incontrano i singoli uffici nel dover effettuare i conteggi (è il caso ad esempio degli uffici quali il GIP- Dibattimento del Tribunale-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

Come si vede dalla tabella, la maggior parte delle persone interessate si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari e i Dibattimenti dei Tribunali congiuntamente considerati, tenuto conto che presso la Corte di Assise sono in genere pochissime le persone interessate (probabilmente neanche lo 0,5%).

Tale elevata concentrazione, relativa ai soli due citati uffici, è stata dell'80,2% nel 2022; questa percentuale ricomprende, per gli anni 2014 e successivi, anche quella delle ex Sezioni distaccate di Tribunale rimaste operative fino al 12/09/13. Si vedrà come analoga elevata concentrazione si ravvisa, sia pur in modo inferiore, anche per i costi (vedi par. 6.6).

5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggioresni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Si riportano qui, ad ogni buon fine, le tre identità già indicate nel par. 4.2:

1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggioresni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio

2) **Persone richiedenti (maggioresni e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse

3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d'ufficio l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, il quale, pur dovendo impartire le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal D.P.R. 115/02, non è legittimato ad assumere decisioni sulla richiesta di ammissione al patrocinio.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (**persone richiedenti ammesse**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio ex lege).

Per il periodo 1995-2022, il totale delle persone ammesse presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la Tav. 1 del par. 4.2):

Tav. 13

PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
PERS. RICH. AMM.	55,7%	91,0%	94,6%	97,0%	97,7%	98,4%	98,2%
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	9,0%	5,4%	3,0%	2,3%	1,6%	1,8%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. AMM.	15.000	68.855	111.163	141.130	176.997	176.114	175.857

La sola differenza, con la Tav. 1 delle persone interessate, è che ora la percentuale delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. La percentuale è solo di poco inferiore all'altra, in quanto viene ammesso mediamente circa l'86% delle persone

richiedenti, entità che è rimasta pressoché invariata nell'intero periodo in esame, come mostra la seguente tabella:

Tav. 14

PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE						
1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
84,1%	87,4%	84,8%	84,3%	86,5%	88,1%	87,9%


Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, il numero delle persone richiedenti ammesse e' stato rideterminato (e pertanto anche il totale delle persone ammesse e' stato rideterminato) con maggiore correttezza, come era già stato fatto a partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, per tenere conto del fatto che *il giudice non riesce, solitamente, a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno*. Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono probabilmente presentate nell'ultimo periodo dell'anno, dovendo il giudice teoricamente decidere per legge entro soli 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Nell'anno 2022 tale percentuale è stata tuttavia del 12,6% del totale delle persone richiedenti; questa percentuale sembra essere in effetti aumentata nel tempo, ad esempio nell'anno 2006 era solo del 2% circa.

Sussisteva infatti il problema che tali richieste, risultando statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potevano far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato quindi agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica delle richieste pendenti fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto circa l'86%). In termini assoluti, abbiamo il seguente grafico:

Grafico 5

Persone ammesse al patrocinio penale: persone richiedenti ammesse e minorenni ammessi d'ufficio (anni 1995-2022)



5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio penale, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del beneficio. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad esempio un'intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione) e lo Stato, in questo caso, ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca (art. 86). Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

È importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggioresenni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza ammessa, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi (ad esempio in seguito ad accertamento del superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione) e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme anticipate.

Si ricorda che, nel caso dei minorenni ammessi d'ufficio, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenni o per i suoi familiari presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (si veda l'art. 118).

6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono *gratuite* (ad esempio quelle relative alle copie degli atti processuali, quando risultino necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte...).

Il monitoraggio rileva il totale delle spese anticipate dallo Stato, ossia il complesso delle spese pagate dall'erario, relative al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell'anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del 'modello di pagamento' da parte dell'ufficio giudiziario ricada nell'anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese 'prossime al pagamento', in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po' di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati che dovrebbero essere in genere abbastanza vicini tra loro).

I citati motivi di praticità e di esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolar modo al fatto che tutti gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. 'funzionario delegato al pagamento', presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l'art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per il loro territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone successivamente notizia all'ufficio giudiziario delegante.

È altresì da rilevare l'eventualità che quando il funzionario delegato non dispone di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, deve di norma attendere lo stanziamento dei nuovi fondi. L'art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge 'Bersani' 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all'anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto, al pagamento delle spese di giustizia, si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

La rilevazione dei costi è stata eseguita direttamente dalla scrivente Direzione Generale della Giustizia penale fino all'anno 2012. A partire dall'anno 2013 ed anni successivi, i dati sui costi vengono invece attinti dalla rilevazione delle spese di giustizia condotta dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero.

6.2) Ulteriori considerazioni

Fino all'anno 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in 4 voci distinte: 'onorari per difensori', 'spese per difensori', 'altri onorari' e 'altre spese'. Successivamente, dall'anno 2003, poiché si era in effetti constatato che gli *'onorari per difensori'* costituivano da soli la *quasi totalità dei costi* (circa il 92% del totale IVA inclusa), è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solo quest'ultima voce insieme al totale complessivo delle spese.

Si precisa che non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso 'anticipa', per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato eventualmente recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrano i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene poi condannata, nell'ambito del processo penale in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato non comprendono le spese prenotate a debito e, dall'altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest'ultimo motivo sono stati infatti denominati 'costi lordi'; si tenga comunque presente che le citate due poste sono di segno tra loro opposto e tendono quindi ad elidersi).

D'altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l'ufficio giudiziario necessita per adempiere tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri,...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto analogamente illustrato nel par. 4.1 (al quale si rimanda) a proposito del problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari per il numero delle persone interessate (le *tre linee verticali per separare i due periodi 1995-2004 e 2005-2022*).

6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale in termini nominali (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell'anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

Tav. 15

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI						
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRE SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	€ 4.069.059
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	€ 10.214.341
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	€ 21.269.643
2001	89,4%	7,6%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 31.811.461
2003	91,0%		9,0%		100,0%	€ 61.435.329
2005	92,4%		7,6%		100,0%	€ 88.177.241
2007	93,7%		6,3%		100,0%	€ 87.867.315
2009	96,0%		4,0%		100,0%	€ 87.615.583
2011	94,9%		5,1%		100,0%	€ 95.664.056
2013	92,4%		7,6%		100,0%	€ 100.866.542
2014 (*)	91,3%		8,7%		100,0%	(*) € 88.159.228
2015	92,2%		7,8%		100,0%	€ 112.662.791
2016 (**)	94,0%		6,0%		100,0%	(**) € 141.769.784
2017	94,4%		5,6%		100,0%	€ 166.458.418
2018	93,8%		6,2%		100,0%	€ 182.037.463
2019	92,5%		7,5%		100,0%	€ 192.980.104
2020	91,9%		8,1%		100,0%	€ 195.471.322
2021	91,7%		8,3%		100,0%	€ 199.410.612
2022	92,5%		7,5%		100,0%	€ 212.509.592

Nota (*): la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

Nota (**): la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/15) ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02: "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori, computati includendovi la relativa IVA, costituiscano la quasi totalità (mediamente il 93%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto contenuti, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutte le altre voci (circa il 7%).

Appare opportuno segnalare che l'IVA addebitata in fattura dai professionisti titolari di Partita IVA (difensori ed altri) è del 22% a partire dal 01/10/13, ma bisogna considerare che, a seguito delle novità normative in tema di regimi fiscali, vi sono a tutt'oggi diversi professionisti che non addebitano affatto l'IVA (ad esempio quelli che hanno il 'regime forfettario').

Per ciò che riguarda lo studio dell'andamento dei costi nell'intero periodo esaminato, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di un dato anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia di anno in anno a motivo del crescente tasso di inflazione, e pertanto, al fine di risultare comparabile con la valuta degli altri anni, deve essere opportunamente riconvertita. Il modo

forse più utilizzato per conseguire tale comparabilità è quello di scegliere un dato anno come 'base' della serie storica considerata, e di esprimere tutte le valute ai prezzi di tale anno (in genere viene scelto l'anno più recente).

6.4) Costi lordi in termini reali

Come detto, per una più corretta comparabilità dei costi nell'intero periodo esaminato, consideriamo i costi della tabella del precedente paragrafo 6.3 ed esprimiamoli, insieme ad una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio), **in termini reali, ossia a prezzi dell'ultimo anno della serie storica, l'anno 2022**, mediante gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall'ISTAT (i "coefficienti di rivalutazione monetaria" relativi all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il c.d. indice FOI).

Abbiamo la seguente tabella, ove nella prima colonna è stato inserito il numero di persone ammesse ogni anno:

Tav. 16

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE ESPRESSI A PREZZI ANNO 2022			
	PERSONE AMMESSE	COSTI LORDI TOTALI	COSTI PRO-CAPITE (stima su base triennale)
1995	15.000	€ 6.738.361	-----
1997	26.911	€ 15.995.658	-----
1999	41.074	€ 32.223.509	€ 890
2001	58.560	€ 45.776.692	€ 1.048
2003	65.500	€ 84.227.836	€ 1.085
<hr/>			
2005	103.009	€ 116.482.135	€ 1.330
2007	97.951	€ 111.942.959	€ 1.185
2009	95.527	€ 107.329.089	€ 1.101
2011	111.163	€ 112.309.601	€ 1.094
2013	129.591	€ 113.676.593	€ 1.021
2014 (*)	135.746	€ 99.179.131	€ 912
2015	141.130	€ 126.858.303	€ 887
2016 (**)	156.454	€ 159.774.546	€ 949
2017	159.678	€ 185.601.135	€ 1.090
2018	173.005	€ 200.787.321	€ 1.194
2019	176.997	€ 211.699.173	€ 1.223
2020	154.234	€ 215.213.925	€ 1.232
2021	176.114	€ 215.562.871	€ 1.274
2022	175.857	€ 212.509.592	€ 1.268

Nota (*): la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

Nota (**): la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/15) ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02: "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"

L'entità dei costi di ciascun anno risulta adesso perfettamente confrontabile con quella degli altri anni. In linea generale si può notare un andamento sostanzialmente crescente nel periodo esaminato sia dei costi sia delle persone ammesse al beneficio. Nel 2022 i costi del patrocinio penale sono stati pari a € 212,5 milioni di euro con un numero di persone ammesse di 175.857. Il numero delle persone ammesse, come accennato nel par. 4.2, ha avuto un andamento crescente fino all'anno 2018, e dopo è rimasto pressoché stazionario, con un puntuale decremento in corrispondenza dell'anno 2020, forse dovuto agli effetti della pandemia del Coronavirus. Il picco dei costi espressi in termini reali si è avuto in corrispondenza dell'anno 2021 con 215,6 milioni di euro.

Per cercare di spiegare la ridotta entità dei costi relativi all'anno 2014, appare opportuno segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "*Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo*". Questa norma di contenimento dei costi è stata quindi applicata alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell'art. 1, comma 607 della medesima Legge). Tale diminuzione potrebbe forse spiegare la causa per la quale i costi del 2014 (99,2 milioni in termini reali) siano risultati piuttosto contenuti, considerato parimenti il trend sostanzialmente sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio fino al 2018.

Un'altra possibile motivazione per spiegare i ridotti costi del 2014 potrebbe essere l'introduzione della fattura elettronica, da emettersi obbligatoriamente a partire dal 6 giugno 2014. L'iniziale complessità della procedura potrebbe forse aver portato ad un certo ritardo nell'invio telematico delle fatture da parte degli aventi diritto ed anche, al contempo, alla formazione di un certo arretrato presso gli uffici.

Non da ultimo è infine da considerarsi il forte impatto organizzativo che hanno generato i D.L. vi 155 e 156/2012. Tali Decreti hanno infatti profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria e potrebbero aver anch'essi portato alla formazione di un certo arretrato nei pagamenti da parte degli uffici, che hanno dovuto nel frattempo riorganizzarsi (ad esempio, a partire dal 12/09/13 vi è stata la soppressione di tutte le sezioni distaccate di Tribunale e la drastica riduzione del numero dei Giudici di Pace).


Successivamente, le varie agitazioni da parte dei difensori a causa dei ritardi nei pagamenti delle fatture e l'emanazione della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) che ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, *il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02 ("Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta")*, sembrano aver portato gli uffici giudiziari ad un rapido smaltimento dell'arretrato nei pagamenti, fattore che ha probabilmente determinato un maggiore esborso da parte dello Stato per gli anni successivi al 2014, rispetto a quello che poteva considerarsi il normale trend di spesa.

Per ciò che riguarda adesso i *costi lordi pro-capite stimati*, appare importante fare debitamente presente che si tratta solo di stime indicative, in quanto, se da un lato si conoscono i costi totali sostenuti in un dato anno, dall'altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio che ha determinato precisamente quei costi, in quanto l'esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione. Ad ogni buon fine l'entità dei costi lordi pro-capite stimati esposti nella precedente tabella può comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno (nel periodo in esame il costo medio a persona stimato, a prezzi anno 2022, risulta ricompreso tra € 880 e € 1.280).

Tale stima è stata qui ottenuta rapportando i costi totali di un intero triennio con le persone ammesse anch'esse di un intero triennio sfalsato però di un anno. In precedenza i costi pro-capite venivano semplicemente ottenuti rapportando i costi totali di un anno con le persone ammesse l'anno precedente (un'analisi empirica sembrerebbe infatti mostrare che i costi sostenuti in un dato anno sono in gran parte determinati dal numero delle persone ammesse l'anno precedente). Si è però in effetti constatato che si ottenevano stime poco 'robuste' in termini statistici, ossia abbastanza variabili in quanto molto soggette a fenomeni imprevisti di natura esogena (soprattutto le modifiche normative).

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2022, abbiamo, in termini grafici:

Grafico 6



6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

Tav. 17

AREA GEOG. COSTI %	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
NORD	47,5%	29,2%	26,8%	27,3%	26,4%	27,4%	25,4%
CENTRO	21,8%	12,4%	16,9%	14,7%	16,4%	17,0%	14,7%
SUD	16,6%	32,1%	27,1%	27,4%	25,4%	26,0%	28,0%
ISOLE	14,1%	26,3%	29,2%	30,6%	31,7%	29,6%	31,9%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2022)	€ 6,7	€ 84,2	€ 112,3	€ 126,8	€ 211,7	€ 215,6	€ 212,5

I valori percentuali ricalcano, sia pure con lievi differenze, quelli della Tav. 2 del par. 4.3 relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio. Si nota, anche qui, una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari,

un aumento di quello del Sud-Isole fino all'anno 2003, per poi rimanere entrambi abbastanza stabili per il resto del periodo (per il 2022 le percentuali sono state del 40% per il Centro-Nord e del 60% per il Sud-Isole):

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2022 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:


Tav. 18

AREA GEOG. COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE ESPRESSI A PREZZI ANNO 2022 (in milioni di Euro)						
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2022
NORD	€ 3,2	€ 24,6	€ 30,1	€ 34,7	€ 56,0	€ 59,1	€ 53,9
CENTRO	€ 1,4	€ 10,5	€ 19,0	€ 18,6	€ 34,7	€ 36,7	€ 31,2
SUD	€ 1,1	€ 27,0	€ 30,5	€ 34,8	€ 53,9	€ 56,1	€ 59,5
ISOLE	€ 1,0	€ 22,1	€ 32,7	€ 38,8	€ 67,1	€ 63,7	€ 67,9
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2022)	€ 6,7	€ 84,2	€ 112,3	€ 126,9	€ 211,7	€ 215,6	€ 212,5

Graficamente si ha:

Grafico 7

Costi lordi del patrocinio penale a prezzi anno 2022 per Area geografica (in milioni di euro; anni 1995 - 2022)



ove si può notare come l'area geografica con i costi maggiori sia stata il Sud fino al 2009, superata però negli ultimi anni dalle Isole (per una migliore leggibilità del grafico si sono riportati solo i valori delle Isole e del Centro).

6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinativo di pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono qui tuttavia riportati solo a partire dal 2001:

Tav. 19

UFFICIO GIUDIZIARIO COSTI %	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)						
	2001	2003 (*)	2011	2015(**)	2019	2021	2022
GIP+TRI+ASS	70,4%	68,4%	60,9%	65,2%	70,5%	72,5%	74,2%
DIST	6,0%	5,6%	7,4%	-----	-----	-----	-----
GdP	-----	1,0%	5,0%	5,3%	3,8%	2,6%	2,8%
CAP+AAP	12,6%	17,2%	20,0%	23,3%	21,1%	20,4%	18,8%
US+TS	3,2%	3,9%	2,5%	3,0%	2,3%	2,4%	2,1%
IPM+TRM+USM+ TSM	7,2%	3,5%	3,9%	3,2%	2,3%	2,1%	2,1%
CAM	0,6%	0,4%	0,3%	-----	-----	-----	-----
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2022)	€ 6,7	€ 84,2	€ 112,3	€ 126,9	€ 211,7	€ 215,6	€ 212,5

Nota (*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche i circa 850 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di oltre 1.750 uffici

Nota (**) successivamente, a partire dall'anno 2014 compreso, a motivo dell'entrata in vigore dei D.L. vi 155 e 156/2012 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio quasi tutte le sezioni distaccate di Tribunale, rimaste operative fino al 12/09/13, e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di circa 1.000

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale-dibattimento sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (rimaste operative fino al 12/09/13 e poi quasi tutte soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni-dibattimento

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali-dibattimento e le Corti di Assise congiuntamente considerati. Nell'anno 2022 tale percentuale è stata del 74,2% del totale e ricomprende, come accennato, anche la percentuale delle ex Sezioni distaccate di Tribunale.

Al secondo posto si posizionano, per entità, i costi sostenuti dalla Corte di Appello e dalla Corte di Assise di Appello (18,8% nel 2022), mentre residuali sono quelli relativi ai restanti uffici.

Come detto anche nel par. 4.7, le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri registri informatizzati.



**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"**

relativamente al:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

TABELLE: ANNO 2022

AVVERTENZE:

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL GIUGNO 2023
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (persone interessate e ammesse, costi):

ANNO 2022

Persone interessate	Persone ammesse	Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	costi per onorari per difensori (IVA inclusa)	altri costi
199.572	175.857	€ 212.509.592	€ 196.568.409	€ 15.941.183
		100,0%	92,5%	7,5%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

AVVERTENZE:

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL GIUGNO 2023
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" relativamente al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE: ANNO 2022				
Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale				
Tot. persone interessate	per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio		per qualifica giuridica	
	persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	minorenni ammessi d'ufficio (2)	indagati, imputati, resp. civ., obbl. pec., condannati	persone offese, persone danneggiate
199.572	196.369	3.203	171.789	27.783
100,0%	98,4%	1,6%	86,1%	13,9%
				italiani
				150.635
				75,5%
				stranieri
				48.937
				24,5%

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

Persone richiedenti (maggioresni e minorenni) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (1)			
Tot. persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	persone richiedenti ammesse (3)	persone richiedenti non ammesse	perc. di ammissione = (pers. rich. ammesse / pers. richiedenti)
196.369	172.654	23.715	87,9%
100,0%	87,9%	12,1%	

Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale		
Tot. persone ammesse	persone richiedenti ammesse (3)	minorenni ammessi d'ufficio (2)
175.857	172.654	3.203
100,0%	98,2%	1,8%

NOTA: i numeri tra parentesi indicano gli aggregati uguali

Costi lordi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale a prezzi 2022 (*)		
Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	costi per onorari per difensori (IVA inclusa) (*)	altri costi
€ 212.509.592	€ 196.568.409	€ 15.941.183
100,0%	92,5%	7,5%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate (IVA = DAL 01/10/13 E' DEL 22%)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2022

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	UFFICI PER I MAGGIORENNI					UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM
NORD									
TORINO	11.750	11.218	8.856	459	369	1.534	532	525	7
MILANO	16.822	15.895	13.573	505	467	1.350	927	925	2
BOLZANO	437	403	322	15	21	45	34	34	0
BRESCIA	3.479	3.297	2.765	127	127	278	182	182	0
TRENTO	1.412	1.302	1.035	95	25	147	110	110	0
VENEZIA	5.987	5.879	4.653	238	191	797	108	108	0
TRIESTE	3.132	3.030	2.533	170	96	231	102	102	0
GENOVA	5.937	5.799	4.526	358	161	754	138	137	1
BOLOGNA	8.878	8.702	7.224	458	351	669	176	174	2
TOTALE	57.834	55.525	45.487	2.425	1.808	5.805	2.309	2.297	12
CENTRO									
FIRENZE	10.643	10.036	8.045	682	406	903	607	603	4
PERUGIA	2.557	2.499	1.974	114	73	338	58	58	0
ANCONA	4.182	4.004	3.330	250	133	291	178	178	0
R O M A	17.486	16.593	14.009	582	843	1.159	893	871	22
TOTALE	34.868	33.132	27.358	1.628	1.455	2.691	1.736	1.710	26
SUD									
L'AQUILA	6.156	5.983	4.321	310	267	1.085	173	153	20
CAMPOBASSO	1.450	1.394	1.101	55	40	198	56	56	0
NAPOLI	14.893	14.194	12.840	619	449	286	699	699	0
SALERNO	3.270	3.144	2.433	163	96	452	126	126	0
BARI	6.337	5.711	4.813	272	267	359	626	615	11
LECCE	4.505	4.423	3.627	302	142	352	82	80	2
POTENZA	2.165	2.118	1.850	131	38	99	47	47	0
CATANZARO	11.043	10.830	9.329	720	277	504	213	213	0
REGGIO C.	3.696	3.509	3.097	116	134	162	187	181	6
TARANTO	1.801	1.704	1.378	147	59	120	97	96	1
TOTALE	55.316	53.010	44.789	2.835	1.769	3.617	2.306	2.266	40
ISOLE									
PALERMO	21.025	20.322	18.271	682	308	1.061	703	701	2
MESSINA	4.606	4.423	3.253	185	106	879	183	179	4
CALTANISSETTA	4.691	4.474	3.699	175	68	532	217	217	0
CATANIA	13.328	12.849	11.102	749	374	624	479	475	4
CAGLIARI	5.233	5.016	4.062	360	54	540	217	217	0
SASSARI	2.671	2.592	2.097	218	26	251	79	79	0
TOTALE	51.554	49.676	42.484	2.369	936	3.887	1.878	1.868	10
RIEPILOGO									
NORD	57.834	55.525	45.487	2.425	1.808	5.805	2.309	2.297	12
CENTRO	34.868	33.132	27.358	1.628	1.455	2.691	1.736	1.710	26
SUD	55.316	53.010	44.789	2.835	1.769	3.617	2.306	2.266	40
ISOLE	51.554	49.676	42.484	2.369	936	3.887	1.878	1.868	10
TOT. NAZ.	199.572	191.343	160.118	9.257	5.968	16.000	8.229	8.141	88
% su pers. int.	100,0%	95,9%	80,2%	4,6%	3,0%	8,0%	4,1%	4,1%	0,0%

LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE	CAP = CORTE DI APPELLO
TRI = TRIBUNALE	AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
ASS = CORTE DI ASSISE	US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
GDP = GIUDICE DI PACE	TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER NAZIONALITA' ED ETA': ANNO 2022

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	CITTADINI			STRANIERI		
		Tot. Cittadini	Cittadini maggiorenni	Cittadini minorenni	Tot. Stranieri	Stranieri maggiorenni	Stranieri minorenni
NORD							
TORINO	11.750	7.740	7.562	178	4.010	3.656	354
MILANO	16.822	10.561	9.966	595	6.261	5.929	332
BOLZANO	437	239	221	18	198	182	16
BRESCIA	3.479	2.201	2.065	136	1.278	1.232	46
TRENTO	1.412	733	668	65	679	634	45
VENEZIA	5.987	3.488	3.432	56	2.499	2.447	52
TRIESTE	3.132	2.071	2.016	55	1.061	1.014	47
GENOVA	5.937	3.231	3.178	53	2.706	2.621	85
BOLOGNA	8.878	5.127	5.050	77	3.751	3.652	99
TOTALE	57.834	35.391	34.158	1.233	22.443	21.367	1.076
CENTRO							
FIRENZE	10.643	6.318	5.967	351	4.326	4.070	256
PERUGIA	2.557	1.543	1.511	32	1.014	988	26
ANCONA	4.182	2.527	2.373	154	1.655	1.631	24
R O M A	17.486	11.154	10.885	269	6.332	5.708	624
TOTALE	34.868	21.542	20.736	806	13.327	12.397	930
SUD							
L'AQUILA	6.156	4.811	4.677	134	1.345	1.306	39
CAMPOBASSO	1.450	1.123	1.088	35	327	306	21
NAPOLI	14.893	13.499	12.858	641	1.394	1.336	58
SALERNO	3.270	2.756	2.663	93	514	481	33
BARI	6.337	5.615	5.048	567	722	663	59
LECCE	4.505	3.958	3.890	68	547	533	14
POTENZA	2.165	1.757	1.731	26	408	387	21
CATANZARO	11.043	9.434	9.271	163	1.609	1.559	50
REGGIO C.	3.696	3.001	2.867	134	695	642	53
TARANTO	1.801	1.630	1.537	93	171	167	4
TOTALE	55.316	47.585	45.631	1.954	7.731	7.379	352
ISOLE							
PALERMO	21.025	18.940	18.305	635	2.085	2.017	68
MESSINA	4.606	4.096	3.937	159	510	486	24
CALTANISSETTA	4.691	4.266	4.075	191	425	399	26
CATANIA	13.328	11.892	11.475	417	1.436	1.374	62
CAGLIARI	5.233	4.727	4.533	194	506	483	23
SASSARI	2.671	2.197	2.125	72	474	467	7
TOTALE	51.554	46.118	44.450	1.668	5.436	5.226	210
RIEPILOGO							
NORD	57.834	35.391	34.158	1.233	22.443	21.367	1.076
CENTRO	34.868	21.542	20.736	806	13.327	12.397	930
SUD	55.316	47.585	45.631	1.954	7.731	7.379	352
ISOLE	51.554	46.118	44.450	1.668	5.436	5.226	210
TOT. NAZ.	199.572	150.635	144.974	5.661	48.937	46.369	2.568
% su pers. int.	100,0%	75,5%	72,6%	2,8%	24,5%	23,2%	1,3%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AFFARI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE AFFARI INTERNI

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO
(DPR n° 115/02)

ANALISI PER QUALIFICA GIURIDICA: ANNO 2022

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	INDAGATI, IMPUTATI, RESP. CIV., OBBL. PEC., CONDANNATI	PERSONE OFFESE, PERSONE DANNEGGIATE
NORD			
TORINO	11.750	9.940	1.810
MILANO	16.822	15.056	1.766
BOLZANO	437	385	52
BRESCIA	3.479	2.951	528
TRENTO	1.412	1.214	198
VENEZIA	5.987	5.152	835
TRIESTE	3.132	2.722	410
GENOVA	5.937	5.375	562
BOLOGNA	8.878	7.581	1.297
TOTALE	57.834	50.376	7.458
CENTRO			
FIRENZE	10.643	9.523	1.120
PERUGIA	2.557	2.271	286
ANCONA	4.182	3.558	624
R O M A	17.486	15.412	2.074
TOTALE	34.868	30.764	4.104
SUD			
L'AQUILA	6.156	5.476	680
CAMPOBASSO	1.450	1.251	199
NAPOLI	14.893	12.313	2.580
SALERNO	3.270	2.782	488
BARI	6.337	5.404	933
LECCE	4.505	3.630	875
POTENZA	2.165	1.752	413
CATANZARO	11.043	9.372	1.671
REGGIO C.	3.696	3.260	436
TARANTO	1.801	1.511	290
TOTALE	55.316	46.751	8.565
ISOLE			
PALERMO	21.025	18.106	2.919
MESSINA	4.606	3.844	762
CALTANISSETTA	4.691	3.855	836
CATANIA	13.328	11.477	1.851
CAGLIARI	5.233	4.198	1.035
SASSARI	2.671	2.418	253
TOTALE	51.554	43.898	7.656
RIEPILOGO			
NORD	57.834	50.376	7.458
CENTRO	34.868	30.764	4.104
SUD	55.316	46.751	8.565
ISOLE	51.554	43.898	7.656
TOT. NAZ.	199.572	171.789	27.783
% su pers. int.	100,0%	86,1%	13,9%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER PERSONE RICHIEDENTI (magg. e min.) E MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO: ANNO 2022

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3)	PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni			MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
			TOT. PERSONE RICHIEDENTI (1)	persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	
NORD						
TORINO	11.750	10.604	11.451	10.305	1.146	299
MILANO	16.822	15.097	16.421	14.696	1.726	401
BOLZANO	437	411	419	393	26	18
BRESCIA	3.479	3.167	3.427	3.115	312	52
TRENTO	1.412	1.314	1.368	1.270	98	44
VENEZIA	5.987	5.343	5.941	5.297	644	46
TRIESTE	3.132	2.778	3.104	2.750	354	28
GENOVA	5.937	5.196	5.927	5.186	741	10
BOLOGNA	8.878	7.701	8.841	7.664	1.177	37
TOTALE	57.834	51.611	56.899	50.676	6.223	935
CENTRO						
FIRENZE	10.643	9.313	10.280	8.950	1.330	363
PERUGIA	2.557	2.307	2.534	2.284	250	23
ANCONA	4.182	3.629	4.150	3.597	553	32
R O M A	17.486	15.142	16.909	14.565	2.344	577
TOTALE	34.868	30.391	33.873	29.396	4.477	995
SUD						
L'AQUILA	6.156	5.518	6.084	5.446	638	72
CAMPOBASSO	1.450	1.297	1.446	1.293	153	4
NAPOLI	14.893	12.590	14.599	12.296	2.303	294
SALERNO	3.270	2.694	3.233	2.657	576	37
BARI	6.337	5.478	5.973	5.114	859	364
LECCE	4.505	3.919	4.488	3.902	586	17
POTENZA	2.165	1.935	2.161	1.931	230	4
CATANZARO	11.043	9.684	10.972	9.613	1.359	71
REGGIO C.	3.696	3.095	3.583	2.982	601	113
TARANTO	1.801	1.474	1.769	1.442	327	32
TOTALE	55.316	47.684	54.308	46.676	7.632	1.008
ISOLE						
PALERMO	21.025	18.774	20.959	18.708	2.251	66
MESSINA	4.606	4.048	4.585	4.027	558	21
CALTANISSETTA	4.691	4.129	4.660	4.098	562	31
CATANIA	13.328	11.859	13.264	11.795	1.469	64
CAGLIARI	5.233	4.949	5.150	4.866	284	83
SASSARI	2.671	2.413	2.671	2.413	258	0
TOTALE	51.554	46.172	51.289	45.907	5.382	265
RIEPILOGO						
NORD	57.834	51.611	56.899	50.676	6.223	935
CENTRO	34.868	30.391	33.873	29.396	4.477	995
SUD	55.316	47.684	54.308	46.676	7.632	1.008
ISOLE	51.554	46.172	51.289	45.907	5.382	265
TOT. NAZ.	199.572	175.857	196.369	172.654	23.715	3.203
% su pers. int.	100,0%		98,4%	86,5%	11,9%	1,6%
			Perc. di accoglimento richiesta		87,9%	

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI**

PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2022

DISTRETTI	TOT. PERSONE AMMESSE	UFFICI PER I MAGGIORENNI					UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM
NORD									
TORINO	10.604	10.088	8.142	446	311	1.189	516	512	4
MILANO	15.097	14.191	12.184	484	387	1.136	906	904	2
BOLZANO	411	380	311	14	12	43	31	31	0
BRESCIA	3.167	2.990	2.524	119	117	230	177	177	0
TRENTO	1.314	1.208	1.004	93	25	86	106	106	0
VENEZIA	5.343	5.252	4.130	230	174	718	91	91	0
TRIESTE	2.778	2.679	2.230	166	89	194	99	99	0
GENOVA	5.196	5.065	3.955	341	152	617	131	130	1
BOLOGNA	7.701	7.530	6.290	405	304	531	171	170	1
TOTALE	51.611	49.383	40.770	2.298	1.571	4.744	2.228	2.220	8
CENTRO									
FIRENZE	9.313	8.742	7.130	646	245	721	571	568	3
PERUGIA	2.307	2.254	1.821	105	66	262	53	53	0
ANCONA	3.629	3.463	2.903	237	117	206	166	166	0
R O M A	15.142	14.274	12.088	537	763	886	868	847	21
TOTALE	30.391	28.733	23.942	1.525	1.191	2.075	1.658	1.634	24
SUD									
L'AQUILA	5.518	5.348	3.854	296	202	996	170	150	20
CAMPOBASSO	1.297	1.251	1.003	53	37	158	46	46	0
NAPOLI	12.590	11.940	10.723	592	400	225	650	650	0
SALERNO	2.694	2.589	1.996	147	66	380	105	105	0
BARI	5.478	4.870	4.123	260	223	264	608	602	6
LECCE	3.919	3.845	3.115	293	131	306	74	72	2
POTENZA	1.935	1.896	1.688	117	21	70	39	39	0
CATANZARO	9.684	9.482	8.267	643	231	341	202	202	0
REGGIO C.	3.095	2.924	2.595	106	112	111	171	165	6
TARANTA	1.474	1.404	1.123	142	49	90	70	69	1
TOTALE	47.684	45.549	38.487	2.649	1.472	2.941	2.135	2.100	35
ISOLE									
PALERMO	18.774	18.078	16.226	653	295	904	696	695	1
MESSINA	4.048	3.914	2.862	184	93	775	134	130	4
CALTANISSETTA	4.129	3.934	3.242	160	65	467	195	195	0
CATANIA	11.859	11.422	9.845	721	354	502	437	433	4
CAGLIARI	4.949	4.733	3.856	343	53	481	216	216	0
SASSARI	2.413	2.335	1.894	207	25	209	78	78	0
TOTALE	46.172	44.416	37.925	2.268	885	3.338	1.756	1.747	9
RIEPILOGO									
NORD	51.611	49.383	40.770	2.298	1.571	4.744	2.228	2.220	8
CENTRO	30.391	28.733	23.942	1.525	1.191	2.075	1.658	1.634	24
SUD	47.684	45.549	38.487	2.649	1.472	2.941	2.135	2.100	35
ISOLE	46.172	44.416	37.925	2.268	885	3.338	1.756	1.747	9
TOT. NAZ.	175.857	168.080	141.125	8.740	5.119	13.098	7.777	7.701	76
% su pers. amm.	100,0%	95,6%	80,2%	5,0%	2,9%	7,4%	4,4%	4,4%	0,0%

LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE
TRI = TRIBUNALE
ASS = CORTE DI ASSISE
GDP = GIUDICE DI PACE

CAP = CORTE DI APPELLO
AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
COSTI TOTALI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO (in Euro): ANNO 2022

DISTRETTI	TOT. COSTI (in Euro) (IVA inclusa) (*)	di cui ONORARI PER DIFENSORI (IVA inclusa) (*)	COSTI MAGGIORENNI + CAM					COSTI MINORENNI (CAM esclusa)
			TOT. COSTI MAGGIORENNI + CAM	IPT + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP+CAM	US + TS	
NORD								
TORINO	12.093.377	11.005.052	11.920.845	8.225.269	278.350	2.937.302	479.925	172.531
MILANO	13.253.152	12.136.707	12.892.632	8.407.135	338.033	3.942.756	204.709	360.520
BOLZANO	397.165	362.692	395.414	290.153	6.631	62.706	35.925	1.751
BRESCIA	3.849.999	3.563.649	3.838.318	3.621.005	51.532	121.522	44.260	11.681
TRENTO	973.505	875.570	896.596	611.400	50.476	202.398	32.321	76.909
VENEZIA	4.681.360	4.131.880	4.656.498	4.053.485	132.677	110.404	359.932	24.861
TRIESTE	3.444.609	3.099.905	3.340.632	2.713.087	158.827	388.617	80.101	103.977
GENOVA	4.754.106	4.421.831	4.739.788	3.289.187	146.628	1.077.116	226.857	14.318
BOLOGNA	10.477.641	9.672.539	10.286.083	8.467.428	345.844	1.424.103	48.709	191.558
TOTALE	53.924.914	49.269.825	52.966.807	39.678.148	1.508.998	10.266.922	1.512.739	958.107
CENTRO								
FIRENZE	9.450.765	8.638.025	9.300.765	6.922.204	368.605	1.791.316	218.639	150.000
PERUGIA	2.471.645	2.254.933	2.465.794	1.769.411	77.280	499.925	119.178	5.851
ANCONA	4.280.408	3.993.929	4.159.872	2.655.393	183.355	1.253.614	67.509	120.536
R.O.M.A.	15.030.274	14.205.067	14.652.484	9.570.729	147.133	4.496.807	437.816	377.790
TOTALE	31.233.093	29.091.954	30.578.915	20.917.738	776.374	8.041.661	843.142	654.177
SUD								
L'AQUILA	8.262.220	7.707.608	8.142.556	5.179.799	319.626	2.242.834	400.297	119.664
CAMPOBASSO	1.181.794	1.147.498	1.135.322	755.048	63.809	231.285	85.180	46.472
NAPOLI	9.808.331	9.549.418	9.360.543	7.879.419	190.955	1.211.306	78.863	447.788
SALERNO	1.961.215	1.770.559	1.911.283	864.395	61.664	839.697	145.526	49.932
BARI	5.450.833	4.974.439	5.162.900	3.745.916	240.576	1.065.419	110.990	287.933
LECCE	6.856.443	6.404.057	6.816.047	5.663.250	184.691	804.360	163.746	40.396
POTENZA	2.249.223	2.056.087	2.240.897	2.059.555	112.133	61.529	7.680	8.326
CATANZARO	15.973.917	14.178.421	15.829.110	13.003.149	470.684	2.257.898	97.378	144.807
REGGIO C.	6.334.304	5.133.964	6.237.298	5.155.195	44.023	993.193	44.888	97.006
TARANTO	1.390.194	1.327.207	1.336.455	795.695	96.369	421.667	22.724	53.739
TOTALE	59.468.474	54.249.260	58.172.412	45.101.421	1.784.529	10.129.190	1.157.272	1.296.062
ISOLE								
PALERMO	32.533.337	30.373.409	31.936.754	26.412.829	703.210	4.520.920	299.795	596.583
MESSINA	5.671.883	5.389.155	5.564.516	3.904.100	95.009	1.482.238	83.169	107.367
CALTANISSETTA	5.589.268	5.369.517	5.469.152	3.950.056	135.222	1.200.336	183.538	120.116
CATANIA	13.442.911	12.782.115	12.986.535	9.555.348	491.552	2.642.153	297.482	456.376
CAGLIARI	7.131.981	6.694.380	6.978.554	5.531.049	315.101	1.036.010	96.393	153.427
SASSARI	3.513.732	3.348.794	3.440.481	2.617.923	122.581	602.849	97.127	73.251
TOTALE	67.883.112	63.957.370	66.375.992	51.971.305	1.862.676	11.484.507	1.057.504	1.507.120
RIEPILOGO								
NORD	53.924.914	49.269.825	52.966.807	39.678.148	1.508.998	10.266.922	1.512.739	958.107
CENTRO	31.233.093	29.091.954	30.578.915	20.917.738	776.374	8.041.661	843.142	654.177
SUD	59.468.474	54.249.260	58.172.412	45.101.421	1.784.529	10.129.190	1.157.272	1.296.062
ISOLE	67.883.112	63.957.370	66.375.992	51.971.305	1.862.676	11.484.507	1.057.504	1.507.120
TOT. NAZ.	€ 212.509.592	€ 196.568.409	€ 208.094.125	€ 157.668.611	€ 5.932.577	€ 39.922.280	€ 4.570.657	€ 4.415.467
% su tot. costi	100,0%	92,5%	97,9%	74,2%	2,8%	18,8%	2,2%	2,1%

LEGENDA

Uffici per i maggiorenni

IPT = UFF. GIP/GUP 06 TRIBUNALE
TRI = TRIBUNALE
ASS = CORTE DI ASSISE
GDP = GIUDICE DI PACE
CAP = CORTE DI APPELLO
AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Uffici per i minorenni

IPM = UFF. GIP/GUP 06 TRIBUNALE MINORENNI
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
COSTI TOTALI E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)

ANNI 1995 - 2022

COSTI TOTALI (1) E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (2) IN TERMINI NOMINALI

	Costi totali (in termini nominali)	Persone ammesse	Costi pro-capite stimati (in termini nominali e su base triennale)
1995	€ 4.069.059	15.000	---
1996	€ 6.655.837	21.164	---
1997	€ 10.214.341	26.911	---
1998	€ 16.619.270	34.886	€ 531
1999	€ 21.269.643	41.074	€ 580
2000	€ 32.467.599	44.201	€ 684
2001	€ 31.811.461	58.560	€ 712
2002	€ 45.153.318	75.534	€ 761
2003	€ 61.435.329	65.500	€ 776
2004	€ 65.916.220	76.483	€ 864
2005	€ 88.177.241	103.009	€ 991
2006	€ 79.225.125	100.029	€ 952
2007	€ 87.867.315	97.951	€ 913
2008	€ 86.908.775	98.594	€ 844
2009	€ 87.615.583	95.527	€ 885
2010	€ 88.385.214	104.205	€ 900
2011	€ 95.664.056	111.163	€ 911
2012	€ 99.766.065	117.493	€ 913
2013	€ 100.866.542	129.591	€ 890
2014 (*)	€ 88.159.228	135.746	€ 806
2015	€ 112.662.791	141.130	€ 788
2016 (**)	€ 141.769.784	156.454	€ 843
2017	€ 166.458.418	159.678	€ 971
2018	€ 182.037.463	173.005	€ 1.072
2019	€ 192.980.104	176.997	€ 1.107
2020	€ 195.471.322	154.234	€ 1.119
2021	€ 199.410.612	176.114	€ 1.166
2022	€ 212.509.592	175.857	€ 1.197

COSTI TOTALI (1) E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (2) IN TERMINI REALI (a prezzi 2022)

	Costi totali (in termini reali)	Persone ammesse	Costi pro-capite stimati (in termini reali e su base triennale)	INDICE ISTAT
1995	€ 6.738.361	15.000	---	1.656
1996	€ 10.609.404	21.164	---	1.594
1997	€ 15.995.658	26.911	---	1.566
1998	€ 25.577.056	34.886	€ 827	1.539
1999	€ 32.223.509	41.074	€ 890	1.515
2000	€ 47.954.643	44.201	€ 1.028	1.477
2001	€ 45.776.692	58.560	€ 1.048	1.439
2002	€ 63.395.258	75.534	€ 1.092	1.404
2003	€ 84.227.836	65.500	€ 1.085	1.371
2004	€ 88.591.399	76.483	€ 1.183	1.344
2005	€ 116.482.135	103.009	€ 1.330	1.321
2006	€ 102.675.761	100.029	€ 1.256	1.296
2007	€ 111.942.959	97.951	€ 1.185	1.274
2008	€ 107.245.428	98.594	€ 1.069	1.234
2009	€ 107.329.089	95.527	€ 1.101	1.225
2010	€ 106.592.568	104.205	€ 1.100	1.206
2011	€ 112.309.601	111.163	€ 1.094	1.174
2012	€ 113.733.314	117.493	€ 1.070	1.140
2013	€ 113.676.593	129.591	€ 1.021	1.127
2014 (*)	€ 99.179.131	135.746	€ 912	1.125
2015	€ 126.858.303	141.130	€ 887	1.126
2016 (**)	€ 159.774.546	156.454	€ 949	1.127
2017	€ 185.601.135	159.678	€ 1.090	1.115
2018	€ 200.787.321	173.005	€ 1.194	1.103
2019	€ 211.699.173	176.997	€ 1.223	1.097
2020	€ 215.213.925	154.234	€ 1.232	1.101
2021	€ 215.562.871	176.114	€ 1.274	1.081
2022	€ 212.509.592	175.857	€ 1.268	1.000

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI DEGLI ANNI 2005-2022 SONO STATI STIMATI

NOTA (*): con riferimento agli importi dell'anno 2014 ed anni successivi, la Legge n. 147 del 27/12/13 ha ridotto di 1/3 gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato

NOTA (**): con riferimento agli importi dell'anno 2016 ed anni successivi, la Legge n. 208 del 28/12/15, ha introdotto, tramite l'art.1 comma 783, il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02:

"Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

(1) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

(2) = i costi pro-capite sono stati stimati e sono pertanto approssimativi, pur potendo dare comunque un'idea del fenomeno. I costi totali dell'anno in esame si riferiscono, infatti, a persone ammesse di cui è ignoto il numero effettivo, in quanto l'esborso può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione.

La stima dei costi pro-capite è stata qui ottenuta riportando i costi totali di un intero triennio con le persone ammesse di un intero triennio sfalsato a ritroso di un anno (negli anni trascorsi i costi pro-capite venivano semplicemente ottenuti rapportando gli importi totali di un anno con le persone ammesse l'anno precedente; si è visto però che si ottenevano in effetti stime poco robuste in termini statistici)

Patrocinio in materia civile – nota tecnica

Anni 2021 e 2022

I dati relativi al Patrocinio a spese dello stato nel processo civile vengono acquisiti dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa attraverso due rilevazioni:

- Una rilevazione annuale per la raccolta dei dati relativi alle istanze di ammissione al Patrocinio e relativi
- Una rilevazione con periodicità semestrale per rilevare le spese pagate dall'erario.

I dati vengono rilevati presso le Corti di Appello, i Tribunali per i Minorenni, i Tribunali ordinari e gli uffici del Giudice di Pace.

L'acquisizione dei dati avviene attraverso la compilazione on-line da parte degli uffici di modelli opportunamente predisposti (il modello annuale **Patrocinio Civile** per le istanze e il modello semestrale

Non tutti gli uffici rispondono nei tempi previsti ed alcuni risultano sempre non rispondenti; in particolare questo si verifica per la rilevazione sulle istanze dal momento che buona parte delle informazioni devono essere fornite dai Consigli forensi, spesso non organizzati per trasmettere il dettaglio richiesto nel monitoraggio. Gli uffici, pur di non risultare inadempienti alla rilevazione, trasmettono dati incompleti o perfino nulli determinando una distorsione dei dati rilevati, distorsione spesso difficilmente sanabile con le Laddove si dispone di detta serie storica, si stimano i dati mancanti facendo una media dei dati relativi ai due anni precedenti il periodo oggetto di stima. Ciò è stato possibile, per il periodo preso in esame, per 1 tribunale per i minorenni, 10 tribunali ordinari e 32 uffici del Giudice di pace.

Invece, per 3 tribunali ordinari e 16 (su 27) uffici del giudice di pace "inadempienti cronici", si sono utilizzati come stime i dati trasmessi da uffici "simili" per numero d'iscrizioni in materia civile. Per 11 uffici del giudice di pace questo non è stato possibile in quanto inadempienti anche alle rilevazioni dei flussi civili.

Per quanto riguarda gli importi, gli uffici sono quasi tutti rispondenti. Risultano essere non/parzialmente rispondenti 3 uffici del Giudice di pace nel 2021 e 8 nel 2022. Pertanto, i dati di detti uffici sono stati stimati applicando il rapporto osservato nei dati disponibili tra gli importi relativi agli onorari ai difensori e al totale importo anticipato per patrocinio civile e i totali degli stessi importi. Gli "Altri importi liquidati per patrocinio civile" sono stati ricavati come differenza tra gli importi stimati (totale importo liquidato per patrocinio civile -